

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1



# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 31 ottobre 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 6508

LEGGE 31 ottobre 1963, n. 1415.

**Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.**

LEGGE 31 ottobre 1963, n. 1416.

**Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 ottobre 1963, n. 1415.

**Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per lo esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

### Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1963-64 è autorizzata la spesa di lire 24.764.500.000 di cui: lire 45.000.000 e lire 30.000.000 per la concessione dei contributi, rispettivamente, alla Basilica di San Marco in Venezia ed al Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dalle leggi 25 aprile 1957, n. 305 e 18 agosto 1962, n. 1356; lire 175.000.000 per le opere e le attrezzature occorrenti per i servizi di frontiera ai nuovi valichi di confine tra l'Italia e la Svizzera nel territorio del comune di Lavena-Pontè Tresa, ai sensi della legge 12 dicembre 1962, n. 1714; lire 7.500.000.000 per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962, in applicazione della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 e lire 17.014.500.000 per provvedere:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti nonchè: per lire 50.000.000 al saldo del completamento dei lavori connessi con lo svolgimento delle Olimpiadi del 1960; per lire 60.000.000 a lavori di sistemazione del Palazzo di Giustizia di Rieti e per lire 50.000.000 al completamento della costruzione della Casa internazionale dello studente in Roma:

b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonchè alle escavazioni marittime:

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010:

d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589:

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;

g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445 e successive estensioni e modificazioni;

h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436 e 18 luglio 1962, n. 1101

i) al pagamento di maggiori oneri in conseguenza della esecuzione di opere pubbliche straordinarie ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517 e successive disposizioni:

l) alle opere rimaste da eseguire per riparazione di danni alluvionali dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954 già previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 636, alle opere di riparazione di danni alluvionali verificatisi nelle regioni e nei periodi indicati dalle leggi 28 gennaio 1960, n. 31 e 23 ottobre 1960, n. 1319, nonchè alla concessione di contributi di cui alle tre leggi soprariportate;

m) alla spesa per il completamento delle opere e per gli oneri dipendenti dalla legge 1° agosto 1957, n. 687:

n) alla liquidazione di maggiori oneri conseguenti alla esecuzione di lavori in base alla legge 9 aprile 1955, n. 279.

### Art. 3.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1963-64 la spesa di lire 14.380.500.000 — di cui lire 2.360.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 — per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonchè in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 — integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 — nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217, nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607;

a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed

assistenza, e degli edifici di culto, degli edifici scolastici delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonché dei beni delle università e degli Istituti di istruzione universitaria.

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) alla esecuzione dei piani di ricostruzione.

e) alla manutenzione straordinaria, riparazione e completamento degli alloggi per i senza tetto costruiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, nonché al saldo degli oneri per la riparazione ed il completamento di alloggi popolari a norma del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1945, n. 637;

f) alla spesa relativa al saldo, con pagamento non differito, degli oneri concernenti l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti ricadenti nei comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino, autorizzati con decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688.

#### Art. 4.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1963-64 la spesa di lire 2.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di nuove chiese in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168.

#### Art. 5.

E' stabilito per l'esercizio finanziario 1963-64, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, n. 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 1.210.000.000 di cui:

1) lire 10.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;

2) lire 1.000.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

3) lire 200.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

#### Art. 6.

Sono altresì stabiliti per l'esercizio finanziario 1963-1964 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 249.350.000, di cui lire 99.350.000 a favore dell'Ente autonomo del Flumendosa, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 498;

2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 2.470.000.000 di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 185.000.000, destinate, per lire 92.500.000, all'Italia meridionale e insulare;

b) per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 55.000.000;

c) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificate dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 60.000.000, destinate per lire 30.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 1.300.000.000 destinate, per lire 650.000.000, all'Italia meridionale e insulare;

e) per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature nei Comuni contemplati nell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e nell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, modificato ed integrato dalla legge 2 luglio 1960, n. 677, lire 800.000.000 destinate per lire 600.000.000 alle località di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonché per la costruzione, sistemazione e restauro degli Archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 70.000.000;

3) contributi agli ordinari diocesani od agli Enti mutuanti nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 168, lire 350.000.000;

4) contributi a favore dell'U.N.R.R.A.-Casas per l'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, di cui all'articolo 12 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, lire 30.000.000.

## Art. 7.

Per l'esercizio finanziario 1963-64 è autorizzata la spesa di lire 1.700.000.000, per il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell'articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

## Art. 8.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione della legge 9 maggio 1950, n. 329, concernente la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte ordinaria del bilancio e, per le opere di carattere straordinario, comprese quelle di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 22 settembre 1945, n. 676 e 12 ottobre 1945, n. 690, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissati negli articoli precedenti.

## Art. 9.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le variazioni compensative connesse con l'attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 638, relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti e della legge 25 gennaio 1962, n. 11, concernente il piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali.

Per l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957, n. 635, concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le relative variazioni compensative, sia in conto competenza che in conto residui.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei

lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma, che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato a provvedere alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 142 e 180 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1963-64, in dipendenza delle eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11 della legge 3 gennaio 1963, n. 3, apportate ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 11.

## Art. 10.

E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'esercizio finanziario 1963-64, annesso alla presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della suindicata Azienda, per l'esercizio finanziario 1963-64, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi iscritti ai capitoli nn. 63 e 64 del detto stato di previsione. Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonché le conseguenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — COLOMBO — MEDICI

Visto, il Guardasigilli: Bosco

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964	
C A P I T O L I			
Denominazione			
<b>TITOLO I. — SPESA ORDINARIA</b>			
<b>CATEGORIA I. — Spese effettive</b>			
<b>IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE</b>			
<b>Gabinetto e Segreterie particolari</b>			
1	Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato ( <i>Spese fisse e obbligatorie</i> ) . . . . .	13 200 000	
2	Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato . . . . .	6 000 000	
3	Assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto del Ministro ed alle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato . . . . .	26 000 000	
4	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale addetto al Gabinetto del Ministro ed alle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato . . . . .	12 000 000	
<b>Personale di ruolo e personale dei ruoli aggiunti</b>		57 200 000	
5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo ed a quello dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici ed al personale di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio presso la Amministrazione centrale nonché al personale assunto dall'ex Governo militare alleato nel territorio di Trieste di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 ( <i>Spese fisse e obbligatorie</i> ) . . . . .	2 300 000 000	
6	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo ed a quello dei ruoli aggiunti del Genio civile nonché al personale assunto dall'ex Governo militare alleato nel territorio di Trieste di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 ( <i>Spese fisse e obbligatorie</i> ) . . . . .	13 100 000 000	
7	Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali ed ai sorveglianti idraulici di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici ( <i>Spese fisse e obbligatorie</i> ) . . . . .	1 367 609 000	

C A P I T O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964	
Denominazione			
8	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo ed a quello dei ruoli aggiunti (articolo 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) . . . . .	740 000 000	
9	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale di ruolo e da quello dei ruoli aggiunti . . . . .	2 300 000 000	
<b>Personale delle nuove costruzioni ferroviarie</b>			
10	Personale del ruolo transitorio delle nuove costruzioni ferroviarie - Stipendi ed altre competenze fisse di carattere continuativo ( <i>Spese fisse e obbligatorie</i> ) . . . . .	60 200 000	
11	Personale del ruolo transitorio delle nuove costruzioni ferroviarie ed altro personale di servizio presso gli uffici delle costruzioni ferroviarie - Compensi per lavoro straordinario (legge 31 luglio 1957, n. 685 e successive modificazioni ed integrazioni) . . . . .	10 000 000	
<b>Personale del soppresso Ministero dell'Africa Italiana</b>		70 200 000	
12	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale a contratto tipo ed al personale municipale dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana a disposizione dell'Amministrazione dei lavori pubblici ( <i>Spese fisse e obbligatorie</i> ) . . . . .	55 650 000	
<b>Personale non di ruolo</b>			
13	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici e relativi oneri previdenziali ( <i>Spese fisse e obbligatorie</i> ) . . . . .	730 000 000	
14	Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo (articolo 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) . . . . .	25 000 000	
15	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale non di ruolo . . . . .	60 500 000	
		815 500 000	

C A P I T O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
Num	Denominazione	
	<b>Personale operato</b>	
16	Paghe ed altri assegni fissi al personale operato della Amministrazione dei lavori pubblici e relativi oneri previdenziali nonché al personale assunto dall'ex Governo militare alleato nel territorio di Trieste, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 ( <i>Spese obbligatorie</i> )	3.110.000.000
17	Compensi per lavoro straordinario al personale operato (articoli 18 e 19 della legge 5 marzo 1961, n. 90)	110.000.000
18	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale del personale operato	110.000.000
19	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero	3.330.000.000
	<b>Altre spese di personale</b>	
19	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero	15.000.000
20	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed a quello di altre Amministrazioni in relazione a particolari esigenze di servizio (articolo 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	30.000.000
21	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per i trasferimenti del personale	40.000.000
22	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle relative famiglie	45.000.000
23	Gettoni di presenza e indennità dovute a qualsiasi titolo ai componenti delle commissioni e dei comitati	30.000.000
24	Indennità e rimborso spese a funzionari a riposo incaricati di eseguire collaudi (decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 936)	135.000.000
25	Indennità giornaliera al personale addetto al Centro meccanografico (articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324)	2.200.000
26	Premi da corrispondere all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione e contro gli infor-	
	<b>Spese diverse</b>	
29	Spese, escluse quelle per il personale, per il funzionamento di commissioni e comitati	1.500.000
30	Spese postali, telegrafiche e telefoniche per il funzionamento e la manutenzione degli impianti radiofonici, telegrafici e telefonici	225.000.000
31	Rimborso forfettario all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da essa sostenuti per motivi non attribuiti all'esercizio ferroviario (articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155)	1.000.000
32	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori ( <i>Spese obbligatorie</i> )	30.000.000
33	Fitti e canoni	60.000.000
34	Nuove costruzioni ferroviarie. Rimborso di fitti, canoni ed altre somme indebitamente riscosse ( <i>Spese obbligatorie</i> )	2.000.000
35	Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali adibiti ad uffici dell'Amministrazione centrale. Manutenzione degli arredi e delle attrezzature e funzionamento dei relativi laboratori, nonché degli impianti fissi. Provvista di materiali per pulizia e disinfezione	10.000.000
36	Spese casuali	8.000.000
		5.000.000
		304.200.000
		60.000.000
		2.000.000

## C A P I T O L I

## Denominazione

COMPETENZA  
per l'esercizio  
finanziario  
dal 1° luglio 1963  
al 30 giugno 1964

## C A P I T O L I

## Denominazione e

C A P I T O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
NUM	Denominazione	
37	Spese per l'acquisto di autoveicoli per la direzione e sorveglianza di opere pubbliche ..	80.000.000
38	Spese di esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi adibiti al servizio di direzione e sorveglianza delle opere pubbliche Noleggio Gestione materiale delle officine e delle autorimesse	200.000.000
39	Residui passivi perenti agli effetti amministrativi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori ( <i>Spese obbligatorie</i> )	per memoria
40	Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici e per la segreteria	70.000.000
41	Genio civile Spese di ufficio Provvista, riparazione, manutenzione e trasporto di mobili e di strumenti geodetici e di macchine d'ufficio Spese di illuminazione e di riscaldamento, per divise di servizio al personale subalterno, per imposte e tasse e per visite medico-fiscali Spese di arredamento e trasferimento di uffici Funzionamento delle foresterie Spese per l'impianto ed il funzionamento dei laboratori per prova dei materiali da costruzione	650.000.000
42	Spese per acquisto di pubblicazioni e per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero Spese per la raccolta di riproduzioni fotografiche relative ad opere pubbliche Spese per l'acquisto di quotidiani, periodici e per le quote di associazione ad agenzie di informazioni	19.500.000
43	Spese per partecipare ad enti nazionali ed internazionali che svolgono attività aventi attinenza con quella dei lavori pubblici; per organizzare o partecipare a convegni e congressi nazionali o internazionali e a mostre e fiere nazionali o internazionali col fine di mettere in evidenza l'attività relativa ai lavori pubblici; per studi, ricerche sperimentali, coordinamento e metodizzazione degli studi; per pubblicazioni attinenti ai vari rami dei lavori pubblici e per ricompense per benemerite nel settore urbanistico, architettonico e costruttivo (legge 18 ottobre 1942, n. 1460, titolo IV, articolo 30; legge 25 luglio 1952, n. 1035 e legge 24 dicembre 1959, n. 1163)	94.000.000
44	Spese per la pubblicazione e la redazione del <i>Giornale del Genio civile</i> ..	8.000.000
45	Spese relative al funzionamento dell'Officina meccanica di precisione di Strà	8.000.000
46	Spese per rilievi e per la preparazione e lo studio di progetti di opere pubbliche	435.000.000
47	Spese per rilevazioni ed elaborazioni statistiche e di funzionamento del relativo centro meccanografico	25.000.000
48	Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alle disposizioni di polizia idraulica delle strade, dei porti ed a quelle antisismiche ( <i>Spese d'ordine</i> )	15.000.000
49	Spese per il controllo delle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (articolo 225 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)	2.000.000
50	Spese per la formazione e la tenuta dell'Albo nazionale e del Casellario dei costruttori (legge 10 febbraio 1962, n. 57)	20.000.000
<b>SPESE GENERALI DI PERSONALE E DIVERSE</b>		<b>1.864.000.000</b>
<b>RELATIVE AGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI</b>		
51	Indennità di carica al Presidente ed al Vicepresidente del Magistrato alle Acque e del Magistrato per il Po nonché ai Provveditori ed ai Viceprovveditori alle opere pubbliche (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 988) ( <i>Spese obbligatorie</i> )	12.636.000
62	Ritribuzioni, paghe ed altri assegni fissi al personale non di ruolo compreso quello operato e relativi oneri previdenziali ( <i>Spese fisse e obbligatorie</i> )	176.030.000
63	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni effettuate dal personale nel territorio nazionale	633.400.000
54	Indennità ai componenti dei Comitati tecnici amministrativi	125.580.000
55	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per i trasferimenti del personale	17.250.000
56	Compensi per lavoro straordinario (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni e articoli 18 e 19 della legge 5 marzo 1961, n. 90)	175.000.000

C A P I T O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
Denominazione		
57	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario in relazione a particolari esigenze di servizio (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1946, n. 19)	5.100.000
58	Spese per il funzionamento degli uffici, delle foresterie, dei ponti radio e dei comitati tecnici escluse quelle di personale (legge 5 maggio 1907, n. 237; decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con la legge 3 febbraio 1951, n. 164)	375.000.000
<b>DEBITO VITALIZIO E TRATTAMENTI SIMILARI</b>		1.519.996.000
59	Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi ( <i>Spese fisse e obbligatorie</i> )	3.000.000.000
60	Indennità per una sola volta, in luogo di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti ( <i>Spese obbligatorie</i> )	50.000.000
61	Indennità di licenziamento al personale non di ruolo e operaio ( <i>Spese obbligatorie</i> )	40.000.000
62	Rimborso all'Amministrazione ferroviaria delle pensioni ordinarie e degli assegni di caroviveri corrisposti al personale del ruolo transitorio delle nuove costruzioni ferroviarie, inscritto al fondo pensioni ferroviario (legge 14 febbraio 1949, n. 48) ( <i>Spese obbligatorie</i> )	550.000.000
4		3.640.000.000
<b>OPERE IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE</b>		
<i>Opere marittime</i>		
63	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti (regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, regio decreto 18 maggio 1931, n. 544). Escavazione di porti e spiagge (legge 19 luglio 1963, n. 551)	3.000.000.000
<b>C A P I T O L I</b>		
Denominazione		
<i>Opere idrauliche</i>		
64	Manutenzione e riparazione delle vie navigabili di prima e seconda classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili Spese per il servizio idrografico, fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua	200.000.000
80.000.000		280.000.000
<i>Opere stradali</i>		
66	Contributo alle Amministrazioni provinciali a titolo di concorso nelle spese di manutenzione delle strade comunali o di bonifica classificate tra le provinciali (articolo 19 della legge 16 settembre 1960, n. 1014)	9.600.000.000
<b>OPERE IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI</b>		
<i>Magistrato alle acque e Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia</i>		
67	Manutenzione e riparazione delle vie navigabili di prima e seconda classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali e spese per il servizio di piena	330.000.000
68	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche e di quelle della sistemazione Adige - Garda - Mincio - Canalbianco - Po di Levante e spese per il servizio di piena	390.000.000
69	Spese per il servizio idrografico, fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi alla utilizzazione dei corsi d'acqua	15.000.000
70	Servizio di polizia lagunare (regio decreto-legge 18 giugno 1956, n. 1853, convertito nella legge 7 gennaio 1957, n. 191)	10.000.000
71	Spese per la manutenzione di edifici pubblici statali e degli edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonché degli immobili di cui agli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 luglio 1963, n. 1073	190.000.000
935.000.000		935.000.000

C A P I T O L I		COMPRESA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
C A P I T O L I		COMPRESA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
Denominazione		
72	<b>Magistrato per il Po - Parma</b> Manutenzione e riparazione delle vie navigabili di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali e spese per il servizio di piena. - Servizio di segnalazione di rotta lungo il Po agli scopi della grande navigazione . . . . .	435.000.000
73	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche e spese per il servizio di piena . . . . . <b>Proveditorato regionale alle opere pubbliche di Trento</b> Spese per la manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonché degli immobili di cui agli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 . . . . .	320.000.000 755.000.000
74	<b>Proveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste</b> Spese per la manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonché degli immobili di cui agli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 . . . . .	30.000.000
75	<b>Proveditorato regionale alle opere pubbliche di Milano</b> Spese per la manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonché degli immobili di cui agli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 . . . . .	25.000.000
76	<b>Proveditorato regionale alle opere pubbliche di Torino</b> Spese per la manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonché degli immobili di cui agli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 . . . . .	170.000.000
77	<b>Proveditorato regionale alle opere pubbliche di Genova</b> Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche e spese per il servizio di piena . . . . .	85.000.000
78	<b>Proveditorato regionale alle opere pubbliche di Ancona</b> Spese per la manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonché degli immobili di cui agli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 . . . . .	50.000.000
79	<b>Proveditorato regionale alle opere pubbliche di Bologna</b> Spese per la manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonché degli immobili di cui agli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 . . . . .	135.000.000
80	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche e spese per il servizio di piena . . . . .	185.000.000
81	Spese per la manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonché degli immobili di cui agli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 . . . . .	180.000.000
82	<b>Proveditorato regionale alle opere pubbliche di Firenze</b> Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche e spese per il servizio di piena . . . . .	90.000.000
83	Manutenzione e riparazione delle vie navigabili di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe, illuminazione delle aree dei porti compresi nelle vie navigabili e spese per il servizio di piena . . . . .	270.000.000
84	Spese per la manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonché degli immobili di cui agli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 . . . . .	80.000.000
85	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche e spese per il servizio di piena . . . . .	30.000.000
86	Spese per la manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonché degli immobili di cui agli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 . . . . .	15.000.000
		125.000.000
		90.000.000
		50.000.000
		110.000.000

N.°	C A P I T O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
	Denominazione	Denominazione	
87	<i>Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Perugia</i>		
	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche e spese per il servizio di piena . . . . .		55.000 000
88	Spese per la manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonché degli immobili di cui agli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 . . . . .	<i>Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari</i>	250 000 000
			350 000 000
89	<i>Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma</i>		
	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche e spese per il servizio di piena . . . . .		50 000 000
90	Manutenzione e riparazione delle vie navigabili di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe, illuminazione delle aree dei porti compresi nelle vie navigabili e spese per il servizio di piena . . . . .		110.000 000
91	Spese per la manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonché degli immobili di cui agli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 . . . . .	<i>Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Potenza</i>	160 000 000
			30.000 000
			25 000 000
			55.000 000
92	<i>Provveditorato regionale alle opere pubbliche de L'Aquila</i>		
	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche e spese per il servizio di piena . . . . .		105 000 000
93	Spese per la manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonché degli immobili di cui agli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 . . . . .	<i>Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Palermo</i>	25 000 000
			130 000 000
94	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche e spese per il servizio di piena . . . . .		60 000 000
95	Spese per la manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonché degli immobili di cui agli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 . . . . .		
96	<i>Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari</i>		
	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche e spese per il servizio di piena . . . . .		50 000 000
97	Spese per la manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonché degli immobili di cui agli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 . . . . .		110.000 000
			160 000 000
98	<i>Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Potenza</i>		
	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche e spese per il servizio di piena . . . . .		30.000 000
99	Spese per la manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonché degli immobili di cui agli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 . . . . .		25 000 000
			55.000 000
100	<i>Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro</i>		
	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche e spese per il servizio di piena . . . . .		105 000 000
101	Spese per la manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonché degli immobili di cui agli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 . . . . .		25 000 000
			130 000 000
102	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche e spese per il servizio di piena . . . . .		60 000 000

C A P I T O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
C A P I T O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
Nm.	Denominazione	
102	Spese per la manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonché degli immobili di cui agli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 . . . . .	95 000 000
	<i>Proveditorato alle opere pubbliche di Cagliari</i>	155 000 000
104	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche e spese per il servizio di piena . . . . .	20 000 000
105	Spese per la manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonché degli immobili di cui agli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 . . . . .	60 000 000
	<b>TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA</b>	80 000 000
	<b>CATEGORIA I. — Spese effettive</b>	
	<b>IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE</b>	
	<b>Spese generali</b>	
	<b>Spese diverse</b>	
106	Compensi a professionisti privati, a ingegneri ed architetti dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, delle Province e dei Comuni per la compilazione di progetti, la direzione e l'assistenza ai lavori ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, dell'articolo 5 lettera a) del regio decreto 9 aprile 1925, n. 583 e dell'articolo 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 . . . . .	350 000 000
107	Spese per lo studio e la compilazione dei piani territoriali di coordinamento, nonché eventuali retribuzioni a tecnici privati incaricati dello studio e della compilazione di detti piani (legge 17 agosto 1942, n. 1150) . . . . .	50 000 000
108	Spese per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, per la educazione stradale, per la propaganda e la prevenzione degli incidenti stradali, nonché per l'assistenza e la previdenza della polizia stradale, dei funzionari, ufficiali ed agenti di cui all'articolo 137 del nuovo codice della circolazione stradale (decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 656 e legge 26 aprile 1959, n. 207) . . . . .	3.000.000.000
	<b>Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati</b>	
	<b>Magistrato alle acque e Proveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia</b>	
109	Spese per la compilazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra (legge 27 ottobre 1951, n. 1402) . . . . .	10.000.000
110	Spese per gli studi e le progettazioni relative alla costruzione di acquedotti (legge 10 agosto 1950, n. 647, articolo 3 della legge 15 luglio 1954, n. 543 e legge 29 luglio 1957, n. 635) . . . . .	per memoria
111	Spese impreviste ed eventuali per la esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario e per il funzionamento dei servizi relativi . . . . .	25.000.000
	<b>Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati</b>	3.435.000.000
	<b>Magistrato per il Po - Parma</b>	
112	Compensi a tecnici privati per la compilazione di progetti, la direzione e l'assistenza ai lavori nei limiti dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificato dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 e dalle leggi 3 febbraio 1951, nn. 164 e 165 (legge 2 dicembre 1948, n. 1450) . . . . .	20.000.000
113	Compensi a tecnici privati per la compilazione di progetti, la direzione e l'assistenza ai lavori nei limiti dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificato dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 e dalle leggi 3 febbraio 1951, nn. 164 e 165 (legge 2 dicembre 1948, n. 1450) . . . . .	per memoria
114	<b>Proveditorato regionale alle opere pubbliche di Trento</b>	
	Compensi a tecnici privati per la compilazione di progetti, la direzione e l'assistenza ai lavori nei limiti dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificato dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 e dalle leggi 3 febbraio 1951, nn. 164 e 165 (legge 2 dicembre 1948, n. 1450) . . . . .	4.000.000

C A P I T O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
C A P I T O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
Num.	Denominazione	Denominazione
115	<i>Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste</i> Compensi a tecnici privati per la compilazione di progetti, la direzione e l'assistenza ai lavori nei limiti dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificato dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 e dalle leggi 3 febbraio 1951, nn. 164 e 165 (legge 2 dicembre 1948, n. 1450)	10 500 000
116	<i>Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Milano</i> Compensi a tecnici privati per la compilazione di progetti, la direzione e l'assistenza ai lavori nei limiti dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificato dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 e dalle leggi 3 febbraio 1951, nn. 164 e 165 (legge 2 dicembre 1948, n. 1450)	per memoria
117	<i>Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Torino</i> Compensi a tecnici privati per la compilazione di progetti, la direzione e l'assistenza ai lavori nei limiti dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificato dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 e dalle leggi 3 febbraio 1951, nn. 164 e 165 (legge 2 dicembre 1948, n. 1450)	per memoria
118	<i>Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Genova</i> Compensi a tecnici privati per la compilazione di progetti, la direzione e l'assistenza ai lavori nei limiti dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificato dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 e dalle leggi 3 febbraio 1951, nn. 164 e 165 (legge 2 dicembre 1948, n. 1450)	2.000.000
119	<i>Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bologna</i> Compensi a tecnici privati per la compilazione di progetti, la direzione e l'assistenza ai lavori nei limiti dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale	20.000.000
120	<i>Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Firenze</i> Compensi a tecnici privati per la compilazione di progetti, la direzione e l'assistenza ai lavori nei limiti dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificato dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 e dalle leggi 3 febbraio 1951, nn. 164 e 165 (legge 2 dicembre 1948, n. 1450)	15.000.000
121	<i>Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Ancona</i> Compensi a tecnici privati per la compilazione di progetti, la direzione e l'assistenza ai lavori nei limiti dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificato dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 e dalle leggi 3 febbraio 1951, nn. 164 e 165 (legge 2 dicembre 1948, n. 1450)	per memoria
122	<i>Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Perugia</i> Compensi a tecnici privati per la compilazione di progetti, la direzione e l'assistenza ai lavori nei limiti dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificato dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 e dalle leggi 3 febbraio 1951, nn. 164 e 165 (legge 2 dicembre 1948, n. 1450)	per memoria
123	<i>Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma</i> Compensi a tecnici privati per la compilazione di progetti, la direzione e l'assistenza ai lavori nei limiti dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificato dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 e dalle leggi 3 febbraio 1951, nn. 164 e 165 (legge 2 dicembre 1948, n. 1450)	per memoria

C A P I T O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
Num.	Denominazione	
124	<i>Provveditorato regionale alle opere pubbliche de l'Aquila</i> Compensi a tecnici privati per la compilazione di progetti, la direzione e l'assistenza ai lavori nei limiti dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificato dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 e dalle leggi 3 febbraio 1951, nn. 164 e 165 (legge 2 dicembre 1948, n. 1450) . . . . .	8.000.000
125	<i>Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli</i> Compensi a tecnici privati per la compilazione di progetti, la direzione e l'assistenza ai lavori nei limiti dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificato dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 e dalle leggi 3 febbraio 1951, nn. 164 e 165 (legge 2 dicembre 1948, n. 1450) . . . . .	20.000.000
126	<i>Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari</i> Compensi a tecnici privati per la compilazione di progetti, la direzione e l'assistenza ai lavori nei limiti dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificato dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 e dalle leggi 3 febbraio 1951, nn. 164 e 165 (legge 2 dicembre 1948, n. 1450) . . . . .	27.100.000
127	<i>Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Potenza</i> Compensi a tecnici privati per la compilazione di progetti, la direzione e l'assistenza ai lavori nei limiti dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificato dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 e dalle leggi 3 febbraio 1951, nn. 164 e 165 (legge 2 dicembre 1948, n. 1450) . . . . .	5.000.000
128	<i>Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro</i> Compensi a tecnici privati per la compilazione di progetti, la direzione e l'assistenza ai lavori nei limiti dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale	10.000.000
129	<i>Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo</i> Compensi a tecnici privati per la compilazione di progetti, la direzione e l'assistenza ai lavori nei limiti dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificato dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 e dalle leggi 3 febbraio 1951, nn. 164 e 165 (legge 2 dicembre 1948, n. 1450)	5.000.000
130	<i>Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari</i> Compensi a tecnici privati per la compilazione di progetti, la direzione e l'assistenza ai lavori nei limiti dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificato dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 e dalle leggi 3 febbraio 1951, nn. 164 e 165 (legge 2 dicembre 1948, n. 1450)	2.000.000
131	OPERE A PAGAMENTO NON DIFFERITO IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E CONTRIBUTI AD AZIENDE AUTONOME ED ENTI VARI. <i>Opere stradali</i> Concorsi e sussidi dello Stato per opere stradali	151.600.000
132	Opere relative alla viabilità ordinaria non statale da eseguirsi a mezzo di contributi capitalizzati ai sensi delle norme vigenti (leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957, n. 635)	55.000.000
133	Contributi ed anticipazioni alle Amministrazioni provinciali per la spesa relativa alla sistemazione generale delle strade classificate provinciali (articoli 18 e 19 della legge 12 febbraio 1958, n. 126)	per memoria 41.000.000.000

C A P I T O L I		C O M P E T E N Z A per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964	
Num.	Denominazione	Num.	Denominazione
134	Contributo alle Province, ai Comuni e loro Consorzi nella spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione, l'ammmodernamento e la costruzione di strade comunali non comprese nei piani predisposti dalle Amministrazioni comunali ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, nonché di strade già classificate tra le provinciali prima della entrata in vigore della legge medesima (articolo 4 della legge 21 aprile 1962, n. 481) . . . . .	4.438.000.000	
135	Costruzioni di autostrade e strade statali a cura della A.N.A.S. (legge 21 maggio 1955, n. 463) . . . . .	12.000.000.000	
136	Lavori a cura dell'A.N.A.S. per l'attuazione del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti tra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione (articolo 1 della legge 13 agosto 1959, n. 904) . . . . .	20.000.000.000	
137	Somma da impiegare dall'A.N.A.S. ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1959, n. 904 e dell'articolo 13, ultimo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 723) . . . . .	5.500.000.000	
	<i>Opere marittime</i>	82.9.3.000.000	
138	Costruzioni a cura dello Stato di opere portuali e di quelle edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti - Difese di spiagge - Concorsi e sussidi agli enti locali (regio decreto 2 aprile 1885, n. 3035, legge 14 luglio 1907, n. 542, regio decreto 18 maggio 1931, n. 514; legge 19 luglio 1959, n. 551; legge 13 giugno 1961, n. 528 e legge 14 novembre 1961, n. 1368) . . . . .	5.170.000.000	
139	Recuperi, rinnovazioni e riparazioni di mezzi effossori ed escavazioni marittime anche nell'interesse di enti e di privati . . . . .	295.000.000	
	<i>Opere idrauliche</i>	5.465.000.000	
140	Opere idrauliche e vie navigabili: lavori a cura dello Stato - Concorsi e sussidi . . . . .	1.140.000.000	
<b>C A P I T O L I</b>			
		C O M P E T E N Z A per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964	
	<i>Opere di edilizia statale e sovvenzionata</i>		
141	Utilizzazione delle somme ricavate dalla alienazione degli alloggi e dei locali costruiti a totale carico dello Stato, comprese quelle provenienti dalla vendita degli alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 610 (articolo 21, 1° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2) . . . . .		per memoria
	<i>Piani urbanistici</i>		
142	Contributi per la tutela del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano (legge 3 gennaio 1963, n. 3) . . . . .		200.000.000
	<i>Opere ed apprestamenti in dipendenza di pubbliche calamità e di danni bellici</i>		
143	Alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche: lavori a cura dello Stato - Concorsi e sussidi . . . . .		295.000.000
144	Terremoti: lavori a cura dello Stato - Concorsi e sussidi . . . . .		500.000.000
145	Spese per la concessione di sussidi ai danneggiati dai terremoti (leggi 4 aprile 1955, n. 454, 28 dicembre 1952, n. 4436 e 18 luglio 1962, n. 1101) . . . . .		per memoria
146	Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive modificazioni ed integrazioni) . . . . .		860.000.000
	<i>Spese per opere relative alle nuove costruzioni di strade ferrate</i>		1.655.000.000
147	Spese per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato . . . . .		5.000.000.000

C A P I T O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
Num.	Denominazione	
	OPERE A PAGAMENTO NON DIFFERITO IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI	
	<i>Spese ripartibili ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908</i>	
148	Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese (leggi 18 dicembre 1952, n. 2322 e 18 aprile 1962, n. 168)	2.500.000.000
149	Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità (regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, legge 3 febbraio 1951, n. 164 e legge 23 febbraio 1952, n. 100) . . . .	1.480.000.000
150	Spese per la costruzione di edifici per le scuole materne statali (articolo 14 della legge 24 luglio 1962, n. 1073) . . . . .	700.000.000
151	Spese per la concessione di contributi da destinare alla costruzione di edifici per le scuole materne (articolo 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073) . . . . .	2.800.000.000
152	Spese per la ricostruzione, l'ampliamento e l'adattamento degli immobili di proprietà dello Stato posti a servizio degli Istituti statali di educazione (articolo 28 della legge 24 luglio 1962, n. 1073) . . . . .	300.000.000
153	Spese per la ricostruzione e la rimascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (legge 5 ottobre 1962, n. 1431) . . . . .	7.500.000.000
154	Spese per la costruzione di ponti stabili in sostituzione degli attuali ponti di chiatte sul fiume Po (legge 22 novembre 1962, n. 1708) . . . . .	500.000.000
155	Spese per provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 (legge 3 gennaio 1963, n. 4) . . . . .	2.000.000.000
	<b>Magistrato alle acque e Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia</b>	<b>17.780.000.000</b>
156	Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e legge 25 giugno 1949, n. 409; decreto legislativo luogotenenziale 23 settembre 1945,	
	<b>C A P I T O L I</b>	
	Denominazione	
	n. 637 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607)	274.500.000
157	Opere relative alla viabilità ordinaria non statale ed agli acquedotti e fognature da eseguirsi a carico ed a cura dello Stato (leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957, n. 635)	3.368.600.000
158	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi	7.053.000.000
	<b>Magistrato per il Po Parma</b>	<b>10.696.100.000</b>
159	Spese per la esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario e per acquisti, recuperi, rinnovamenti e riparazioni, mezzi d'opera occorrenti, nonché per concorsi, contributi e sussidi	9.803.000.000
160	<b>Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trento</b> Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e legge 25 giugno 1949, n. 409; leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607)	63.000.000
161	Opere relative alla viabilità ordinaria non statale ed agli acquedotti e fognature da eseguirsi a carico ed a cura dello Stato (leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957, n. 635)	620.000.000
162	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi	265.500.000
	<b>Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste</b>	<b>948.500.000</b>
163	Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e legge 25 giugno 1949,	

C A P I T O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
Denominazione		
165	Opere relative alla viabilità ordinaria non statale ed agli acquedotti e fognature da eseguirsi a carico ed a cura dello Stato (leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957, n. 635)	58.500.000
166	Opere relative alla viabilità ordinaria non statale ed agli acquedotti e fognature da eseguirsi a carico ed a cura dello Stato (leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957, n. 635)	931.400.000
167	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi	243.000.000
<i>Proveditorato regionale alle opere pubbliche di Milano</i>		1.232.900.000
168	Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e legge 25 giugno 1949, n. 409; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607)	470.000.000
169	Opere relative alla viabilità ordinaria non statale ed agli acquedotti e fognature da eseguirsi a carico ed a cura dello Stato (leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957, n. 635)	1.830.000.000
170	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi	549.000.000
<i>Proveditorato regionale alle opere pubbliche di Bologna</i>		2.849.000.000
171	Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e legge 25 giugno 1949, n. 409; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607)	652.500.000
172	Opere relative alla viabilità ordinaria non statale ed agli acquedotti e fognature da eseguirsi a carico ed a cura dello Stato (leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957, n. 635)	2.150.000.000
173	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi	607.100.000
<i>Proveditorato regionale alle opere pubbliche di Genova</i>		3.469.600.000
174	Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e legge 25 giugno 1949, n. 409; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607)	348.000.000
175	Opere relative alla viabilità ordinaria non statale ed agli acquedotti e fognature da eseguirsi a carico ed a cura dello Stato (leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957, n. 635)	1.675.000.000
176	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi	333.000.000
<i>Proveditorato regionale alle opere pubbliche di Bologna</i>		2.356.000.000
177	Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e legge 25 giugno 1949, n. 409; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607)	1.349.000.000

Num.	C A P I T O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
	Denominazione	Denominazione	
176	Opere relative alla viabilità ordinaria non statale ed agli acquedotti e fognature da eseguirsi a carico ed a cura dello Stato (leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957 n. 635) . . . . .	Opere relative alla viabilità ordinaria non statale ed agli acquedotti e fognature da eseguirsi a carico ed a cura dello Stato (leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957 n. 635) . . . . .	1.560.000.000
177	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi . . . . .	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi . . . . .	495.000.000
	<i>Proveditorato regionale alle opere pubbliche di Firenze</i>	<i>Proveditorato regionale alle opere pubbliche di Perugia</i>	2.545.000.000
178	Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e legge 25 giugno 1949, n. 409; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954 n. 607) . . . . .	Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e legge 25 giugno 1949, n. 409; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954 n. 607) . . . . .	105.000.000
179	Opere relative alla viabilità ordinaria non statale ed agli acquedotti e fognature da eseguirsi a carico ed a cura dello Stato (leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957 n. 635) . . . . .	Opere relative alla viabilità ordinaria non statale ed agli acquedotti e fognature da eseguirsi a carico ed a cura dello Stato (leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957 n. 635) . . . . .	1.300.000.000
180	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi . . . . .	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi . . . . .	300.000.000
	<i>Proveditorato regionale alle opere pubbliche di Ancona</i>	<i>Proveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma</i>	1.990.000.000
181	Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e legge 25 giugno 1949, n. 409; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637 e successive modificazioni ed integrazioni; leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607) . . . . .	Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e legge 25 giugno 1949, n. 409; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637 e successive modificazioni ed integrazioni; leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607) . . . . .	490.000.000
182			
183			
184			
185			
186			
187			
188			

C A P I T O L I		C O M P E T E N Z A per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964	
Denominazione			
188	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi	2.345.000.000	2.660.000.000
<i>Proveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari</i>			6.340.000.000
189	Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e legge 25 giugno 1949, n. 409; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954 n. 607)	3.115.000.000	620.000.000
<i>Proveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari</i>			1.000.000.000
190	Spese per l'esecuzione di opere di risanamento del vecchio abitato della città di Bari, per il pagamento delle indennità di esproprio, per la sistemazione edilizia e la ricostruzione di edifici pubblici (articolo 2 della legge 23 dicembre 1962, n. 1844)	6.890.000.000	750.000.000
<i>Proveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari</i>			395.000.000,
191	Spese per la costruzione di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640 nelle zone individuate nel piano di sviluppo dell'edilizia economica e popolare compiuto a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 per gli abitanti della città vecchia di Bari (articolo 4 della legge 13 dicembre 1962, n. 1844)	1.360.000.000	2.765.000.000
<i>Proveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari</i>			
192	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi	1.335.000.000	
<i>Proveditorato regionale alle opere pubbliche di Potenza</i>		2.755.000.000	
193	Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e legge 25 giugno 1949, n. 409; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637 e successive modificazioni ed integrazioni; leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607)	3.700.000.000	140.000.000
<i>Proveditorato regionale alle opere pubbliche di Potenza</i>			

Num.	C A P I T O L I Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964	C A P I T O L I Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
200	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi	1.415.000.000	bre 1945, n. 637 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e legge 25 giugno 1949, n. 409; leggi 27 dicembre 1953, n. 963 e 31 luglio 1954, n. 607)	250.000.000
201	<i>Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro</i> Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e legge 25 giugno 1949, n. 409; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607)	330.000.000	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi, nonché per l'approvvigionamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità	1.645.500.000
202	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi <i>Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo</i>	3.540.000.000	SISTEMAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO	1.896.500.000
203	Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e legge 25 giugno 1949, n. 409; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607)	3.920.000.000	Assegnazione per la sistemazione dei titoli di spesa estinti, emessi in dipendenza della gestione temporanea del Governo militare alleato, non contabilizzati in uscita dalle tesorerie, per la reintegrazione delle contabilità speciali da cui sono stati attinti i fondi per spese attinenti ai servizi del Ministero dei lavori pubblici e per la regolazione contabile delle partite concernenti anticipazioni fatte dal Governo militare alleato direttamente ad uffici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici	per memoria
204	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi, nonché per l'approvvigionamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità	1.000.000.000	AD OPERE ESEGUITE ANTERIORMENTE ALLA LIBERAZIONE	per memoria
205	<i>Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari</i> Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre	1.885.000.000	Assegnazione per spese relative a opere già eseguite anteriormente alla liberazione	per memoria
		2.885.000.000	SPESE IN ANNUALITÀ O SEMESTRALITÀ	8.000.000
			Opere stradali	

C A P I T O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
C A P I T O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
Denominazione		Denominazione
211	Concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere stradali di interesse di enti locali mediante corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni (articoli 2 e 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e legge 22 giugno 1950, n. 480 e articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 134)	4.335.000.000
212	Opere marittime Operate edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti	6.300.000
213	Concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere marittime di interesse di enti locali mediante corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni (articolo 9 della legge 3 agosto 1949, n. 589)	552.000.000
214	Opere marittime da eseguirsi mediante il sistema della concessione o dell'appalto diretto (leggi 12 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660)	301.690.000
215	Opere idrauliche e impianti elettrici	6.118.670.313
216	Contributo costante per trentacinque anni a favore dell'Ente autonomo del Flumendosa ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 438	99.350.000
217	Concorsi e sussidi mediante contributi trentacinquennali a favore di Comuni per la costruzione o il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i Comuni stessi e le frazioni che ne sono sprovvisti (articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589; leggi 22 giugno 1950, n. 480 e 9 agosto 1954, n. 640)	915.000.000
218	Opere idrauliche da eseguirsi mediante il sistema della concessione o dell'appalto diretto (leggi 12 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660)	948.131.000
219	Opere edilizie	38.800.000
220	Concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi in annualità (articolo 1, comma secondo, articolo 8 e articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, legge 22 giugno 1950, n. 480; legge 13 gennaio 1951, n. 61 e legge 9 agosto 1954, n. 645; legge 26 gennaio 1962, n. 17; legge 24 luglio 1962, n. 1073 e legge 3 febbraio 1963, n. 75)	27.845.000.000
221	Contributi trentacinquennali a favore delle Amministrazioni degli istituti statali di educazione che dispongono di propri edifici, per la costruzione, l'am-	
222	plimento, il riattamento e l'arredamento degli istituti stessi (articolo 29 della legge 24 luglio 1962, n. 1073)	60.000.000
223	Contributi trentacinquennali a favore dell'U.N.R.R.A.-Casas per la copertura dell'intero ammortamento dei mutui da contrarsi per l'edilizia scolastica (articolo 12 della legge 24 luglio 1962, n. 1073)	30.000.000
224	Opere edilizie da eseguirsi mediante il sistema della concessione o dell'appalto diretto (leggi 12 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660)	806.915.000
225	Edilizia economica e popolare (testo unico approvato con il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399 e successive modificazioni)	1.081.734.088
226	Contributi costanti per trentacinque anni a favore di enti e società che provvedono a costruzioni di edilizia economica e popolare (leggi 2 luglio 1949, n. 408; 22 giugno 1950, n. 471; 21 ottobre 1950, n. 984; 18 gennaio 1951, n. 61; 19 ottobre 1951, n. 1186; 25 luglio 1952, n. 1038; 1° dicembre 1953, n. 901; 27 dicembre 1953, n. 980; 22 aprile 1954, n. 169; 9 agosto 1954, n. 705; 18 marzo 1959, n. 134; 26 ottobre 1960, n. 1327; 9 marzo 1961, n. 171; 14 novembre 1961, n. 1388; 30 gennaio 1962, n. 28 e 21 aprile 1962, n. 195)	22.062.500.000
227	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	111.900.000
228	Concorsi e sussidi per l'esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi trentacinquennali (articolo 1, comma secondo, e articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 3 agosto 1949, n. 589, leggi 22 giugno 1950, n. 480, 9 agosto 1954, n. 649, 29 luglio 1957, n. 634, 29 luglio 1957, n. 635 e 2 luglio 1960, n. 677)	21.780.000.000
229	Contributi trentacinquennali per la costruzione, il completamento e l'ampliamento delle fognature del comune di Palermo (legge 11 ottobre 1960, n. 1155)	145.000.000
230	Contributo trentacinquennale sui mutui da contrarsi dal comune di Teramo per le opere di risanamento igienico-edilizio di S. Maria a Bitetto (legge 1° dicembre 1952, n. 3327)	8.000.000
230	Contributi costanti per trentacinque anni a favore dei Comuni che costruiscono o ampliano edifici destinati a proprie sedi e delle provincie che costruiscono,	

Num.	C A P I T O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
	Denominazione	Denominazione	
231	sistemano o restaurano archivi di Stato (leggi 15-feb-braio 1953, n. 184, 9 agosto 1954, n. 649 e 19 luglio 1959, n. 550)	Stato 10 aprile 1947, n. 261; leggi 25 giugno 1949, n. 409; 1° ottobre 1951, n. 1141; 28 marzo 1957, n. 222 e legge 6 luglio 1960, n. 678)	2.515.000.000
232	Contributi costanti per trentacinque anni a favore degli Ordinari diocesani o degli altri enti mutuantii nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiesa parrocchiale e di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco (articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168)	Annualità trentennali per opere da dare in concessione per l'attuazione dei piani di ricostruzione in dipendenza di eventi bellici (articoli 12 e 35 della legge 25 giugno 1949, n. 409 e legge 27 ottobre 1951, n. 1402).	2.148.053.900
233	Opere in dipendenza di alluvioni, piene, frane, mareggiate ed esplosioni	Annualità trentennali per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti ricadenti nei Comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino (decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688)	688.053.900
234	Opere in dipendenza di terremoti	Ricostruzione e riparazione di opere pubbliche statali o degli enti, di cui all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive modificazioni ed integrazioni, distrutte o danneggiate dalla guerra, con esecuzione mediante il sistema della concessione o dell'appalto diretto (leggi 12 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660)	1.355.770.260
235	Contributi trentennali in annualità, in semestralità o in rate costanti ai proprietari che provvedono alla ricostruzione ed alla riparazione dei loro fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra per destinarli alle persone rimaste senza tetto, nonché contributi ai proprietari stessi nelle annualità di ammortamento dei mutui contratti (articolo 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261; leggi 25 giugno 1949, n. 409; 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607)	Ricostruzione e riparazione di opere ed impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati da eventi bellici (legge 4 maggio 1951, n. 383)	61.953.740
236	Contributi trentacinquennali ad enti vari ed a cooperative edilizie nelle annualità di ammortamento dei mutui contratti ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e contributi trentacinquennali a istituti di case popolari ed a Comuni ai sensi dell'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408	Costruzione del nuovo aeroporto civile di Roma mediante il sistema della concessione o dell'appalto diretto (leggi 12 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660)	275.540.000
237	Annualità trentennali per opere da eseguirsi mediante il sistema della concessione per la costruzione di fabbricati a carattere popolare nei Comuni nei quali la riparazione dei fabbricati danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio del senza tetto per causa di guerra (decreto legislativo del Capo provvisorio dello	Contributo trentacinquennale per l'esecuzione di opere d'interesse comunale in Roma (legge 28 febbraio 1953, n. 103 e legge 27 giugno 1961, n. 644)	2.250.000.000
		Contributo trentacinquennale sui mutui da concedere alla provincia ed al comune di Napoli per il finanziamento di opere pubbliche di loro competenza (legge 9 aprile 1953, n. 297)	1.838.000.000
		Contributo costante per trentacinque anni sui mutui concessi all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Salerno per il completamento dell'Ospedale di detta città (articoli 19 e 20 della legge 9 aprile 1955, n. 279)	50.000.000
		Annualità trentennali per opere stradali da eseguirsi a cura dell'A.N.A.S. mediante il sistema della concessione o dell'appalto diretto (leggi 12 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660)	150.000.000
			9.400.000.000
			425.000.000
			100.000
			617.000
			150.000.000
			1.050.000.000
			635.000.000

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I. — SPESA ORDINARIA

## CATEGORIA I. — Spese effettive

Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale.

Cabinetto e segreterie particolari	57.200.000
Personale di ruolo e personale dei ruoli aggiunti	19.807.609.000
Personale delle nuove costruzioni ferroviarie	70.200.000
Personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana	55.650.000
Personale non di ruolo	815.500.000
Personale operaio	3.330.000.000
Altre spese di personale	364.200.000
Spese diverse	1.824.000.000

Spese generali di personale e diverse relative agli uffici tecnico-amministrativi decentratii

Debito vitalizio e trattamenti similari . . . . . 3.640.000.000

Opere in gestione dell'Amministrazione centrale

Opere marittime	3.000.000.000
Opere idrauliche	280.000.000
Opere stradali	9.600.000.000

Opere in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentratii

Magistrato alle acque e Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia	935.000.000
Magistrato per il Po Parma	755.000.000
Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trento	30.000.000
Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste	25.000.000
Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Milano	170.000.000
Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Torino	85.000.000

Num.	C A P I T O L I Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
248	SPESA PER I CANTIERI-SCUOLA Completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e dell'articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.	120.314.462.046
		1.700.099.000

Il Ministro per il tesoro

COLOMBO



Spese in annualità o semestralità . . . . .	120.314.462.046
Spese per i cantieri-scuola . . . . .	1.700.000.000
<b>Totale delle spese effettive straordinarie . . . . .</b>	<b>316.080.162.046</b>

**RIASSUNTO PER CATEGORIE**

CATEGORIA I. — Spese effettive (ordinarie e straordinarie)	364.806.517.046
CATEGORIA II. — Movimento di capitali . . . . .	—
<b>TOTALE GENERALE . . . . .</b>	<b>364.806.517.046</b>

Il Ministro per il tesoro

COLOMBO

APPENDICE N. 1  
**Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.**

Num.	C A P I T O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
	Denominazione		
<b>ENTRATA</b>			
<b>TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA</b>			
<b>CATEGORIA I. Entrate effettive</b>			
<b>CONTRIBUTI DELLO STATO</b>			
1	Contributo del Tesoro dello Stato (articolo 26, lettera a) della legge 7 febbraio 1961, n. 39 e articoli 3 e 4 della legge 21 aprile 1962, n. 181) . . . . .		83.821.188.000
2	Contributo annuo dello Stato in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale già dovuta da parte di Aziende industriali e commerciali (articoli 1 e 7, comma 2°, del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1521, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58, modificato dall'articolo 1 della legge 7 aprile 1942, n. 409, e articolo 26, lettera b), della legge 7 febbraio 1961, n. 39) . . . . .		12.084.000
			<b>83.833.272.000</b>
<b>CONTRIBUTI, DIRITTI E CANONI</b>			
3	Provento dei canoni sulla pubblicità lungo le strade e le autostrade statali fuori degli abitati (articolo 26, lett. c) della legge 7 febbraio 1961, n. 39) . . . . .		170.000.000
4	Canoni ed altre somme dovute per licenze e concessioni che vengono accordate sulle strade ed autostrade statali (articolo 26, lett. d) della legge 7 febbraio 1961, n. 39) . . . . .		550.000.000
5	Proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade e autostrade statali, dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione dell'uso pubblico delle strade stesse o di parti di esse (articolo 26, lett. e) della legge 7 febbraio 1961, n. 39) . . . . .		40.000.000

C A P I T O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
C A P I T O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
Denominazione	Denominazione	
6	Proventi dei contributi di migliorata imposti in dipendenza della esecuzione di opere sulle strade affidate all'Azienda (articolo 26, lett. 9), della legge 7 febbraio 1961, n. 59)	1 000 000
7	INTERESSI ATTIVI Interessi sulle somme depositate nel conto corrente presso la Cassa di depositi e prestiti o investiti in titoli di Stato in base all'articolo 31, terzo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (articolo 26, lettera i) della stessa legge)	761.000.000
8	Proventi vari attribuiti da leggi o da particolari convenzioni all'A.N.A.S. o alla soppressa Azienda autonoma statale della strada (articolo 26, ultimo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59)	800 000.000
9	RECUPERO DI SOMME IMPUTATE ALLA SPESA EFFETTIVA ORDINARIA	15.000.000
10	Ritenuta pensione sugli stipendi del personale in servizio, nonché sulle pensioni del personale in quiescenza	500 000.000
11	TITOLO. II — ENTRATA STRAORDINARIA CATEGORIA I. — Entrate effettive CONTRIBUTI DELLO STATO Contributo straordinario a carico del bilancio dei lavori pubblici per l'esecuzione di opere pubbliche a pagamento differito di competenza dell'Azienda (leggi 12 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660) (1 <sup>a</sup> delle 30 annualità)	202.000.000
12	Contributo straordinario a carico del bilancio dei lavori pubblici per la costruzione e la sistemazione di autostrade e strade di grande comunicazione e per la corresponsione di contributi nel caso di concessione di opere straordinarie	717.000.000
13	Contributo straordinario a carico del bilancio dei lavori pubblici per lavori di miglioramento e per nuove costruzioni di strade statali nel Mezzogiorno (articolo 1, comma 2 <sup>o</sup> , della legge 21 maggio 1955, n. 463) (9 <sup>a</sup> delle 10 annualità)	10 000.000.000
14	Contributo straordinario a carico del bilancio dei lavori pubblici per l'attuazione del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione (articolo 1 della legge 13 agosto 1959, n. 904 e legge 18 dicembre 1962, n. 1748 (4 <sup>a</sup> delle 7 annualità)	2.000.000.000
15	Contributo straordinario a carico del bilancio dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1959, n. 904 e dell'articolo 13, ultimo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 739 (5 <sup>a</sup> delle 10 annualità)	20.000 000 000
16	Somministrazione da parte del Ministero del Tesoro per la costruzione e la sistemazione di raccordi alla rete autostradale (articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 739) (3 <sup>a</sup> delle 11 annualità)	5.500 000.000
17	Somministrazione da parte del Ministero del Tesoro per la corresponsione di contributi trentennali agli Enti concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade (articolo 2 della legge 24 luglio 1961, n. 739)	10 000 000 000
18	Somministrazione da parte del Ministero del Tesoro per la corresponsione di un contributo trentennale alla Società concessionaria delle autostrade di cui all'articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 739 (articoli 19 e 20 della legge stessa)	8.200.000.000
19	RECUPERO DI SOMME IMPUTATE ALLA SPESA EFFETTIVA STRAORDINARIA	6.900 000.000
20	Concorsi di enti vari nelle spese per la esecuzione di alcune opere straordinarie	62.750.000.000
ENTRATE DIVERSE		15.000.000
		5.000.000

## RIASSUNTO DELL'ENTRATA

## TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA

## CATEGORIA I. — Entrate effettive

Contributi dello Stato . . . . .	83.833.272.000
Contributi, diritti e canoni . . . . .	761.000.000
Interessi attivi . . . . .	800.000.000
Entrate diverse . . . . .	717.000.000
<b>Totale delle entrate effettive ordinarie</b>	<b>86.111.272.000</b>

## TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA

## CATEGORIA I. — Entrate effettive

Contributi dello Stato . . . . .	62.750.000.000
Entrate diverse . . . . .	80.000.000
<b>Totale delle entrate effettive straordinarie</b>	<b>62.830.000.000</b>

## CATEGORIA II. — Movimento di capitali

Partite che si compensano con la spesa	5.000.000.000
<b>Totale generale</b>	<b>153.941.272.000</b>

## RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — Entrate effettive (ordinarie e straordinarie)	148.941.272.000
CATEGORIA II. — Movimento di capitali	5.000.000.000
<b>Totale generale</b>	<b>153.941.272.000</b>

Il Ministro per il tesoro

COLOMBO

Num.	C A P I T O L I		COMPENSAZIONE per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
	Denominazione		
21	Entrate eventuali e diverse . . . . .		60.000.000
22	Economie nei residui passivi e maggiori accertamenti nei residui attivi dei precedenti esercizi finanziari		<i>per memoria</i>
	<b>Totale</b>		<b>80.000.000</b>
	<b>CATEGORIA II. — Movimento di capitali</b>		
	<b>PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA</b>		
23	Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 50 . . . . .		5.000.000.000
	<b>ACCENSIONE DI DEBITI</b>		
24	Entrata derivante dalla contrazione dei mutui per la costruzione dell'autostrada senza pedaggio « Salerno-Reggio Calabria » (articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845)		<i>per memoria</i>

Il Ministro per il tesoro

COLOMBO

**Stato di previsione della spesa dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.**

C A P I T O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
Denominazione		
<b>SPESA</b>		
<b>TITOLO I. — SPESA ORDINARIA</b>		
<b>CATEGORIA I. — Spese effettive</b>		
<b>PERSONALE</b>		
1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo ed a quello dei ruoli aggiunti escluso quello dei subalterni stradali e dei casellanti ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	1.940.000.000
2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale degli agenti subalterni stradali e dei casellanti ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	6.176.000.000
3	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo ed a quello dei ruoli aggiunti (articolo 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) . . . . .	400.000.000
4	Ributazioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo e relativi oneri previdenziali ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	320.000.000
5	Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo (articolo 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) . . . . .	24.000.000
6	Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio e relativi oneri previdenziali ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	5.910.000.000
7	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio (articoli 18 e 19 della legge 5 marzo 1961, n. 50)	400.000.000
8	Indennità giornaliera al personale addetto al centro meccanografico (articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324) . . . . .	1.500.000
9	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale di ruolo, dei ruoli aggiunti e non di ruolo escluso quello degli agenti subalterni stradali, dei casellanti e degli operai . . . . .	450.000.000
10	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale di ruolo, dei ruoli aggiunti e non di ruolo . . . . .	7.000.000
11	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per il trasferimento del personale di ruolo, dei ruoli aggiunti e non di ruolo, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie escluso quello degli agenti subalterni stradali, dei casellanti e degli operai . . . . .	6.000.000

C A P I T O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
Denominazione		
12	Indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni effettuate dal personale degli agenti subalterni stradali, dei casellanti e degli operai . . . . .	190.000.000
13	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per il trasferimento del personale degli agenti subalterni stradali, dei casellanti e degli operai, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . . . . .	20.000.000
14	Premio di interessamento al personale (articolo 55 della legge 7 febbraio 1961, n. 59) . . . . .	1.000.000.000
15	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (articolo 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . .	100.000.000
16	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle relative famiglie . . . . .	40.000.000
17	Indennità al Direttore generale, ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico amministrativo ed ai rispettivi segretari (articolo 46 della legge 7 febbraio 1961, n. 50) . . . . .	25.000.000
18	Gettoni di presenza e compensi ai componenti di commissioni (decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5) . . . . .	10.000.000
19	Rimborso all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro delle somme erogate a favore degli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dell'A.N.A.S. in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro . . . . .	140.000.000
<b>DEBITO VITALIZIO E TRATTAMENTI SIMILARI.</b>		<b>17.189.500.000</b>
20	Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	2.000.000.000
21	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1370, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti ( <i>Spese obbligatorie</i> ) . . . . .	10.000.000

C A P I T O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
Num.	Denominazione	
22	Indennità speciale prevista dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 509, da corrispondersi agli ufficiali ed ai sottufficiali in pensione della disciolta milizia nazionale della strada (legge 29 ottobre 1961, n. 1167).	8.400.000 <i>per memoria</i>
23	Indennità di licenziamento al personale non di ruolo	<i>per memoria</i>
24	Indennità di licenziamento al personale operaio	2.018.400.000
<b>SPESA GENERALI E DI AMMINISTRAZIONE.</b>		
25	Spese per l'acquisto di strumenti; macchine calcolatrici e da scrivere e spese relative all'impianto degli uffici; del laboratorio sperimentale ed a collegamenti radio di emergenza. Manutenzione e riparazione di locali. Riparazione, manutenzione e trasporto di mobili e di strumenti geodetici, spese di cancelleria e di stampa. Spese postali, telegrafiche e telefoniche, per illuminazione e riscaldamento degli uffici. Onorari per visite medico-fiscali. Funzionamento del laboratorio sperimentale e delle foresterie.	500.000.000
26	Spese per acquisto, gestione, manutenzione e riparazione di automobili e motocicli adibiti ai servizi di istituto	300.000.000
27	Spese per acquisto, gestione, manutenzione e riparazione di autocarri, macchinari ed impianti adibiti ai lavori stradali e spese relative ai servizi degli autoparchi e delle officine; rinnovo di attrezzature e di indumenti di lavoro per gli agenti stradali e casellani a norma dell'articolo 39 della legge 7 febbraio 1961, n. 59	2.000.000.000
28	Spese per studi e ricerche sperimentali, compilazioni di prospetti, approntamento atti di esproprio, direzione di opere, collaudi e rilevamenti statistici	495.000.000
29	Acquisto di pubblicazioni e raccolte di documenti fotografici. Partecipazione a mostre, convegni e congressi di carattere tecnico, nonché a corsi di studi di specializzazione	45.000.000
30	Fitto di locali	55.000.000
31	Imposte, sovrimposte, contributi consortili ed altri oneri gravanti sugli immobili di proprietà dell'Amministrazione Imposta sull'entrata	50.000.000
		3.445.000.000
<b>C A P I T O L I</b>		
<b>Denominazione</b>		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
<b>SPESA AVANTI RELAZIONE CON LE ENTRATE.</b>		
32	Spese di qualsiasi natura, esclusi i compensi per lavoro straordinario al personale, per l'accertamento e la riscossione delle entrate, di cui alle lettere c), d), e), g), h) dell'articolo 26 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.	2.000.000
<b>SPESA DIVERSE.</b>		
33	Spese di liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	150.000.000
34	Spese casuali	1.000.000
35	Spesa per l'istituzione presso case cantoniere in località isolate, di scuole ad uso dei figli del personale dei cantonieri e della popolazione scolastica della zona (articoli 90 e 91 del testo unico approvato con il regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e articolo 36 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547)	<i>per memoria</i>
36	Contributo alla Cassa di mutuo soccorso fra il personale ausiliario dei cantonieri stradali dell'A.N.A.S. (articolo 40 della legge 7 febbraio 1961, n. 59)	1.000.000
37	Spese per la divisa di servizio da fornire agli agenti subalterni stradali, ai casellanti, agli autisti e al personale ausiliario (articolo 39 della legge 7 febbraio 1961, n. 59)	150.000.000
<b>LAVORI.</b>		
38	Ricarichi di p'etrisco, risarcimenti parziali ed opere varie di manutenzione delle strade ed autostrade statali, cantoniere, edifici vari connessi e relative segnalazioni e indennizzi vari	13.000.000.000
39	Distese generali periodiche per manutenzione delle pavimentazioni semipermanenti e a trattamento superficiale e indennizzi vari	5.500.000.000
40	Indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazioni dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati (articoli 41 e 42 della legge 29 marzo 1965, n. 2248, allegato F)	100.000.000
		18.600.000.000

C A P I T O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
Num.	Denominazione	
<b>LAVORI.</b>		
49	Riparazioni straordinarie, consolidamenti, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie lungo le strade statali e relative indennità di esproprio . . . . .	6.000.000.000
50	Costruzione, acquisto o riparazione di fabbricati per sedi di uffici e case cantoniere, ricovero di automezzi, macchinari e attrezzature stradali lungo le strade statali. Acquisto di aree per la costruzione dei fabbricati stessi e costituzione di pertinenze stradali . . . . .	1.500.000.000
51	Lavori di sistemazione generale e di miglioramento della rete delle strade e sistemazione di tratti di strade che attraversano gli abitati, costruzione di nuove arterie e di ponti ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 e relative indennità di esproprio.	23.798.242.000
52	Completamento dei lavori di costruzione o di raddoppio delle autostrade statali e relative indennità di esproprio (articolo 17, 2° comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729) . . . . .	2.250.840.800
53	Spesa per la costruzione e la sistemazione di autostrade e strade di grande comunicazione e per la corrispondenza di contributi nel caso di concessione di costruzione ed esercizio di autostrade, nonché per il raddoppio delle stesse e relative indennità di esproprio (articolo 1, comma 1°, della legge 21 maggio 1955, n. 463 e articolo 13, ultimo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729) (9ª delle 10 annualità) . . . . .	10.000.000.000
54	Spesa per provvedere all'esecuzione dei lavori di costruzione dell'autostrada senza pedaggio « Salerno-Reggio Calabria » (articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1843) . . . . .	per memoria
55	Spesa per lavori di miglioramento e nuove costruzioni di strade statali nel Mezzogiorno e relative indennità di esproprio (articolo 1, comma 2°, della legge 21 maggio 1955, n. 463) (9ª delle 10 annualità) . . . . .	2.000.000.000
56	Spesa per lavori di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione e relative indennità di esproprio (articoli 1 e 2 della legge 18 dicembre 1962, n. 1748) (1ª delle 7 annualità).	24.625.000.000
<b>FONDO DI RISERVA.</b>		
41	Fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale. . . . .	100.000.000
<b>TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.</b>		
<b>CATEGORIA I. — Spese effettive.</b>		
<b>INTERESSI PASSIVI.</b>		
42	Interessi sui prestiti contratti dalla soppressa A.A.S.S. per lavori di sistemazione generale delle strade statali . . . . .	3.822.949
43	Interessi vincolati a favore dell'I. N. A. sul mutuo concesso all'A. N. A. S., in applicazione delle leggi 21 maggio 1955, n. 463 e 19 novembre 1956, n. 1338 . . . . .	250.859.442
44	Interessi vincolati a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche sui mutui concessi all'Azienda nazionale autonoma delle strade in applicazione dell'articolo 6 della legge 21 maggio 1955, n. 463, dell'articolo 1 della legge 19 novembre 1956, n. 1338 nonché della legge 9 agosto 1960, n. 867 e dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729 . . . . .	4.105.735.289
45	Interessi vincolati a favore del Monte dei Paschi di Siena sul mutuo concesso all'Azienda nazionale autonoma delle strade in applicazione delle leggi 21 maggio 1955, n. 463, 19 novembre 1956, n. 1338 e 9 agosto 1960, n. 867 . . . . .	283.505.320
46	Oneri inerenti alla stipulazione dei mutui da contrarsi dall'A. N. A. S. per la costruzione dell'autostrada senza pedaggio « Salerno-Reggio Calabria » (articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1843) . . . . .	per memoria
<b>SPESE DIVERSE.</b>		
47	Rimborsi eventuali di entrate indebitamente percepite.	4.643.923.000
48	Spesa per il rilevamento statistico generale del traffico sulle strade statali . . . . .	4.000.000
		10.000.000
		14.000.000

C A P I T O L I

COMPETENZA  
per l'esercizio  
finanziario  
dal 1° luglio 1963  
al 30 giugno 1964

C A P I T O L I

COMPETENZA  
per l'esercizio  
finanziario  
dal 1° luglio 1963  
al 30 giugno 1964

Num.	C A P I T O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
	Denominazione	Denominazione	
57	Spesa per la costruzione e l'esercizio in concessione delle autostrade « Palermo-Catania » e « Messina-Catania » nonché per la costruzione e la sistemazione di autostrade e strade di grande comunicazione e relative indennità di esproprio (articolo 2 della legge 13 agosto 1959, n. 904, e articolo 13, ultimo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729) (3 <sup>a</sup> delle 10 annualità) . . . . .		5.458.750 000
58	Spesa per lavori di costruzione e di sistemazione di raccordi alla rete autostradale (articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729) (3 <sup>a</sup> delle II annualità) . . . . .		10.000 000 000
			85 632.832 800
<b>SPESA PER OPERE A PAGAMENTO DIFFERITO E PER CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ.</b>			
59	Contributi trentennali a favore di Enti concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade (articolo 2 della legge 24 luglio 1961, n. 729) . . . . .		8.200 000 00
60	Contributo trentennale a favore della Società concessionaria delle autostrade « Milano-Napoli », « Firenze-Mare », « Milano-Brescia », « Milano-Laghi », « Como-Chiasso », « Scerravalle-Genova », « Genova-Savona », « Genova-Sestri Levante », « Padova-Bologna », « Bologna-Canosa », « Roma-Civitavecchia » e « Napoli-Bari » (articolo 20 della legge 24 luglio 1961, n. 729). . . . .		6 900 000 000
61	Opere straordinarie già in gestione della soppressa A.A.S.S., con pagamento in annualità . . . . .	10 000	
62	Opere da eseguirsi con pagamento in annualità (leggi 12 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660) (15 <sup>a</sup> delle 30 annualità) . . . . .	150 000 090	
		15.250 010 000	
<b>AUTORIZZAZIONE DI SPESE NON RIPARTITE</b>			
63	Fondo a disposizione per assegnazione ai capitali concernenti oneri di carattere generale della quota, da destinare ai medesimi, degli stanziamenti per l'esecuzione dei lavori di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade di primaria importanza e per l'attuazione del programma autostradale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 dicembre 1962, n. 1748 e all'articolo 2 della legge 13 agosto 1959, n. 904 (articolo 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904 e articolo 3 della legge 18 dicembre 1962, n. 1748) . . . . .		416 250.000
<b>C A P I T O L I</b>			
			COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
			per memoria
			416.250 000
			per memoria
			18.697.824
			216 458.738
			1.010.017.303
			82 182 330
			1 327 356 200
			5 000 000.000
64	Fondo a disposizione per assegnazione ai capitali concernenti oneri di carattere generale della quota da destinare ai medesimi, dei ricavi netti dei mutui contratti dall'Azienda per la costruzione dell'autostrada « Salerno-Reggio Calabria » di cui all'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729 (articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1855) . . . . .		per memoria
			416.250 000
65	AVANZO DI GESTIONE. Avanzo di gestione da versare al Tesoro dello Stato (articolo 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1331) . . . . .		per memoria
			18.697.824
			216 458.738
			1.010.017.303
			82 182 330
			1 327 356 200
			5 000 000.000
<b>CATEGORIA II. — Movimento di capitali</b>			
<b>ESTINZIONE DI DEBITI.</b>			
66	Quota di capitale per ammortamento dei prestiti contratti dalla soppressa A.A.S.S. per lavori di sistemazione generale delle strade statali . . . . .		per memoria
67	Quota di capitale, vincolata a favore dell'I.N.A., relativa alla rata di ammortamento del mutuo concesso all'A.N.A.S., in applicazione dell'articolo 6 della legge 21 maggio 1955, n. 463, e dell'articolo 1 della legge 19 novembre 1956, n. 1328 . . . . .		per memoria
68	Quote di capitale, vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche, relative alle rate di ammortamento dei mutui, concessi all'Azienda nazionale autonoma delle strade in applicazione dell'articolo 6 della legge 21 maggio 1955, n. 463, dell'articolo 1 della legge 19 novembre 1956, n. 1328 nonché della legge 9 agosto 1960, n. 867 e dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729 . . . . .		per memoria
69	Quota di capitale, vincolata a favore del Monte dei Paschi di Siena, relativa alla rata di ammortamento del mutuo concesso all'Azienda nazionale autonoma delle strade in applicazione delle leggi 21 maggio 1955, n. 463, 19 novembre 1956, n. 1328 e 9 agosto 1960, n. 867 . . . . .		per memoria
			per memoria
			18.697.824
			216 458.738
			1.010.017.303
			82 182 330
			1 327 356 200
			5 000 000.000
<b>PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA.</b>			
70	Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59 . . . . .		per memoria
			per memoria
			18.697.824
			216 458.738
			1.010.017.303
			82 182 330
			1 327 356 200
			5 000 000.000

Il Ministro per il tesoro  
COLUMBA

## RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I — Spese effettive ( <i>ordinarie e straordinarie</i> )	147 613 915 800
CATEGORIA II — Movimento di capitali	6 327 356 200
<b>Totale generale</b>	<b>153 941.272 000</b>

Il Ministro per il tesoro  
COLONIBO

RIEPILOGO DELL'ENTRATA  
E DELLA SPESA

## ENTRATA

CATEGORIA I — Entrate effettive ( <i>ordinarie e straordinarie</i> )	148 941 272 000
CATEGORIA II — Movimento di capitali	5 000 000 000
<b>Totale generale dell'entrata</b>	<b>153.941.272.000</b>

## SPESA

CATEGORIA I — Spese effettive ( <i>ordinarie e straordinarie</i> )	147 613 915 800
CATEGORIA II — Movimento di capitali	6 327 356 200
<b>Totale generale della spesa</b>	<b>153.941.272 000</b>

Il Ministro per il tesoro  
COLONIBO

## RIASSUNTO DELLA SPESA

TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
CATEGORIA I — Spese effettive	
Personale	17 189 500 000
Debito vitalizio e trattamenti similari	2 018 400 000
Spese generali e di amministrazione	3 445 000.000
Spese aventi relazione con le entrate	2 000 000
Spese diverse	302 000 000
Lavori	18 600 000 000
Fondo di riserva	100 000 000
<b>Totale delle spese effettive ordinarie</b>	<b>41 656 900 000</b>

## TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA

## CATEGORIA I — Spese effettive

Interessi passivi	4 643 923 000
Spese diverse	14 000 000
Lavori	85 632.832 800
Spese per opere a pagamento differito e contributi in annualità	15 250 010 000
Autotizzazione di spese non ripartite	416 250 000
Avanzo di gestione	—
<b>Totale delle spese effettive straordinarie</b>	<b>105 957 015 800</b>

## CATEGORIA II — Movimento di capitali

Estinzione di debiti	1 327 356 200
Parite che si compensano con l'entrata	5 000 000 000
<b>Totale delle spese per movimento di capitali</b>	<b>6 327 356 200</b>
<b>Totale generale</b>	<b>153.941.272 000</b>

LEGGE 31 ottobre 1963, n. 1416.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per lo esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

E' approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'esercizio finanziario 1963-64, annesso alla presente legge.

Art. 3.

Il contributo annuo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'esercizio finanziario 1963-64, è stabilito in lire 76.000.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — COLOMBO — MEDICI

Visto, il Guardasigilli. BOSCO

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964

N.°	CAPITOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
	Denominazione		
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA			
CATEGORIA I. — Spese effettive			
SPESE GENERALI			
1	Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato ( <i>Spese fisse e obbligatorie</i> )		13 100 000
2	Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato nel territorio nazionale		3.500 000
3	Assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto del Ministro ed alle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato		23 000 000
4	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo e dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione degli affari esteri ( <i>Spese fisse e obbligatorie</i> )		3.000 000,000
5	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, dei ruoli aggiunti ed a quello del ruolo speciale transitorio ad esaurimento chiamato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni)		180 500 000
6	Stipendi ed altri assegni fissi al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775 ( <i>Spese fisse e obbligatorie</i> )		1.150.000.000
7	Retribuzioni al personale in servizio all'estero da assumere con contratto di diritto privato in base all'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775		955.000 000
8	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo e relativi oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione ( <i>Spese fisse e obbligatorie</i> )		255.000.000
9	Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni)		16.000.000
10	Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio e relativi oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione ( <i>Spese obbligatorie</i> )		50.000.000

C A P I T O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
C A P I T O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
DENOMINAZIONE		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
11	Compensi per lavoro straordinario al personale operato (artt. 18 e 19 della legge 5 marzo 1961, n. 90).	5 000 000
12	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale delle altre Amministrazioni dello Stato a disposizione del Ministero degli affari esteri, nonché al personale assunto dal Governo militare alleato nel territorio di Trieste, di cui alla legge 22 dicembre 1950, n. 1600 e relativi oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione (Spese fisse e obbligatorie)	384 000 000
13	Compensi per lavoro straordinario al personale delle altre Amministrazioni dello Stato a disposizione del Ministero degli affari esteri (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni)	28 150 000
14	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispondersi al personale del Ministero degli affari esteri ed a quello appartenente ad altre Amministrazioni che presta la propria opera nell'interesse del Ministero, in relazione a particolari esigenze di servizio (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	59 500 000
15	Diritto, proventi e compensi spettanti al personale degli Uffici di frontiera addetto ai servizi dell'emigrazione ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 (Spese d'ordine)	250 000
16	Assegni personali spettanti al personale degli uffici di frontiera addetto ai servizi dell'emigrazione ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 (Spese obbligatorie)	1.225 000
17	Indennità ministeriale al personale delle carriere direttive del Ministero degli affari esteri di cui alla legge 19 luglio 1960, n. 776 (Spese fisse e obbligatorie).	120 000 000
18	Indennità al personale del ruolo per l'emigrazione destinato a prestare servizio negli uffici aventi sede fuori della Capitale (art. 18 della legge 29 giugno 1951, n. 489)	3.000 000
19	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale	18 900.000
20	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero	225.000.000
21	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per i trasferimenti nel territorio nazionale	1.800.000
22	Gettoni di presenza e compensi ai componenti di commissioni (decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5)	11.500.000
23	Spese per l'effettuazione di corsi d'istruzione di carattere tecnico-professionale per il personale del Ministero degli affari esteri	5.000.000
24	Compensi per speciali incarichi conferiti a persone estranee all'amministrazione ai sensi dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.	13.000.000
25	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle relative famiglie	22.500.000
26	Spese per accertamenti sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e legge 15 febbraio 1958, n. 46) (Spese obbligatorie)	500.000
27	Spese per cura, per ricovero in istituti sanitari e per protesi nei casi di aspettativa per infermità ricollegate dipendenti da cause di servizio, nonché indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dal personale (art. 68 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) (Spese obbligatorie)	500.000
28	Archivio storico — Servizio studi e documentazione — Spese per acquisto e stampa di pubblicazioni — Spese per traduzione di documenti e per il servizio micro-fotografico.	6.500.000
29	Biblioteca — Spese per abbonamenti a periodici e giornali — Spese per acquisto e legatura di pubblicazioni	4.500.000
30	Servizio stampa — Spesa per abbonamenti a bollettini di Agenzie di informazione per il Ministero — Spese per abbonamenti ed acquisti di pubblicazioni e giornali per il Ministero — Spese per abbonamenti ed acquisti di pubblicazioni e giornali italiani, nonché di bollettini di Agenzie italiane e straniere di informazione per le Rappresentanze all'estero — Spese per	

C A P I T O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
Num.	Denominazione	
	<b>TIPOGRAFIA RISERVATA</b>	
42	Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio e relativi oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione ( <i>Spese obbligatorie</i> )	68.500.000
43	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio (artt. 18 e 19 della legge 5 marzo 1961, n. 90)	3.580.000
44	Spese per l'acquisto di materiali occorrenti per il funzionamento della tipografia riservata . . . .	2.000.000
	<b>DEBITO VITALIZIO E TRATTAMENTI SIMILARI</b>	<b>74.080.000</b>
45	Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi ( <i>Spese fisse e obbligatorie</i> ) . . . . .	1.400.000.000
46	Indennità, per una sola volta, in luogo di pensione, ai termini degli artt. 3, 4 e 10 del regio decreto-legge 23 ottobre 1949, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'art. II del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti ( <i>Spese obbligatorie</i> )	8.000.000
47	Indennità di licenziamento al personale non di ruolo ( <i>Spese obbligatorie</i> )	2.000.000
48	Pensioni vitalizie al personale civile e militare libico, eritreo e somalo e loro orfani — Soprassoldo per medaglie al valore militare (leggi 2 novembre 1955, n. 1117, 14 marzo 1957, n. 108, 22 ottobre 1957, n. 1053 e legge 16 dicembre 1961, n. 1463) ( <i>Spese fisse e obbligatorie</i> )	900.000.000
49	Altri trattamenti di quiescenza, gratificazioni e premi (leggi 2 novembre 1955, n. 1117, 14 marzo 1957, n. 108, 22 ottobre 1957, n. 1053 e legge 16 dicembre 1961, n. 1463) ( <i>Spese obbligatorie</i> )	570.000.000
	<b>SPSE DI RAPPRESENTANZA, D'UFFICIO E DIVERSE</b>	<b>2.880.000.000</b>
50	Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio all'estero di cui al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23	400.000.000
51	Assegni di sede al personale all'estero	7.150.000.000
	<b>C A P I T O L I</b>	<b>COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964</b>
	<b>Denominazione</b>	
	L'acquisto, la redazione, la compilazione, la pubblicazione, la riproduzione e la diffusione di materiale d'informazione e di documentazione e di bollettini per la stampa da parte del Ministero e delle Rappresentanze all'estero — Spese per il funzionamento delle macchine per gli uffici del servizio stampa — Spese per visite di giornalisti stranieri in Italia — Spese per traduzioni	540.000.000
31	Spese postali, telegrafiche e telefoniche . . . . .	125.000.000
32	Rimborso fortetario all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da essa sostenute per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario (art. 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1453)	1.430.000
33	Fitto di locali ad uso degli uffici periferici	15.000.000
34	Manutenzione ordinaria dei locali adibiti a sede di uffici dall'Amministrazione centrale e degli uffici periferici — Manutenzione ordinaria del parco e del giardino di Villa Madama	30.000.000
35	Spese di rappresentanza e di cerimoniale — Spese di ricevimento in Italia di Capi di Stato e personalità estere, nonché di comitive straniere che vengono in Italia in visita ufficiale	62.000.000
36	Spese per acquisto di decorazioni . . . . .	9.000.000
37	Spese casuali	3.000.000
38	Spese per il servizio automobilistico . . . . .	38.000.000
39	Spese per acquisto, trasporto e manutenzione di macchine e materiali occorrenti per il funzionamento del servizio cifra e criptografico	40.000.000
40	Residui passivi perenti agli effetti amministrativi eliminati ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori ( <i>Spese obbligatorie</i> )	<i>per memoria</i>
41	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori ( <i>Spese obbligatorie</i> ) . . . . .	2.000.000
		<b>7.422.355.000</b>

C A P I T O L I		C O M P E T E N Z A per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964	
C A P I T O L I		C O M P E T E N Z A per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964	
Denominazione		Denominazione	
52	Assegni di sede al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775	3 150 000 000	Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale del cesso Ministero dell'Africa italiana — Rimborso spese di trasporto al personale medesimo in servizio in Africa, inviato in licenza
53	Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per corso alle spese di cancelleria	80 000 000	Canoni ed oneri accessori per fitto di locali ad uso di sedi delle Rappresentanze diplomatiche e consolari
54	Viaggi di destinazione e di trasferimento all'estero	470 000 000	Sedi diplomatiche e consolari all'estero — Manutenzione, miglioramento ed arredamento degli stabili — Fornitura, trasporto e manutenzione di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici — Acquisto di pubblicazioni e periodici locali per uso esclusivo del servizio all'estero
55	Indennità di sistemazione al personale destinato o trasferito all'estero (art. 18 della legge 4 gennaio 1951, n. 13)	190 000 000	Sedi diplomatiche e consolari all'estero — Spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento e piccole spese di ufficio
56	Spese per il trasferimento del personale locale in servizio all'estero e del personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775	50 000 000	Acquisto, trasporto e riparazioni straordinarie degli autoveicoli in servizio presso gli uffici diplomatici all'estero
57	Viaggi di servizio del personale degli uffici diplomatici e consolari all'estero	90 000 000	Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero
58	Spese per il funzionamento del servizio corrieri: viaggi all'interno, per l'estero e all'estero, diarie e trasporti, spedizioni di colli e bollette diplomatiche all'estero, e trasporti vari, assicurazioni, acquisto e manutenzione di sacchi e di bollette e di materiale vario inerente al servizio	285 000 000	Spese eventuali all'estero
59	Spese per congressi e conferenze e per l'invio di delegati e delegazioni a congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali e simili e convegni di carattere economico sia in Italia che all'estero — Spese occorrenti per promuovere ed incrementare l'attività di missioni economiche e commerciali straniere e di missioni economiche italiane nei Paesi esteri	700 000 000	Partecipazione del Governo italiano alle spese generali della Commissione europea del Danubio Spese della delegazione italiana presso la Commissione stessa
60	Spese in Italia e all'estero per il potenziamento dell'azione di penetrazione economica e per particolari iniziative in questo settore — Spese relative alle indagini ed alla raccolta di elementi e di documentazione di carattere economico generale	145 000 000	Spese di funzionamento del Consiglio del Contenzioso Diplomatico (regio decreto 22 aprile 1937, n. 583)
61	Spese per i servizi commerciali all'estero, per l'informazione e la propaganda, per la creazione ed il funzionamento di schedari e la trasmissione rapida di notizie e capitoli, per aste, appalti e gare per forniture — Assistenza giuridica per i servizi commerciali all'estero — Spese per corsi di addestramento commerciale . . . . .	230 000 000	Contributo del Governo italiano a favore dell'Istituto internazionale del freddo (legge 24 luglio 1959, n. 697) (Spese obbligatorie)
			Quota dovuta dall'Italia per la partecipazione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947 (legge 5 giugno 1951, n. 629) (Spese obbligatorie)
			Contributo dovuto dall'Italia alla Corte permanente di arbitrato dell'Aja (regio decreto 9 dicembre 1900, n. 504)
			Contributo dell'Italia al Comitato Internazionale della Croce Rossa (legge 8 agosto 1957, n. 800)
			Contributo del Governo italiano alle spese delle Nazioni Unite (legge 17 agosto 1957, n. 848) (Spese obbligatorie) . . . . .
			910 000 000

N.°	C A P I T O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
	Denominazione	Denominazione	
76	Spese per l'invio dei delegati ed esperti alle riunioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, spese di ufficio e di rappresentanza ed altre eventuali inerenti alla partecipazione alla Organizzazione stessa.	100.000.000	1.325.000.000
77	Contributo del Governo italiano a favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (legge 16 maggio 1947, n. 546) (Spese obbligatorie) . . . . .	270.000.000	50.000.000
78	Contributo del Governo italiano nelle spese di funzionamento dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (O.C.S.E.) (legge 28 marzo 1962, n. 232) (Spese obbligatorie) . . . . .	375.000.000	54.000.000
79	Quota dovuta dall'Italia alla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato (legge 14 aprile 1957, n. 329) (Spese obbligatorie) . . . . .	3.000.000	25.000.000
80	Assegno ordinario per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma (legge 22 dicembre 1961, n. 1546)	40.000.000	3.000.000
81	Quota dovuta dall'Italia alla Commissione internazionale dello stato civile (legge 26 novembre 1957, n. 1296) (Spese obbligatorie)	1.200.000	30.000.000
82	Spese di funzionamento della Sezione italiana della Commissione internazionale dello stato civile	1.000.000	247.875
83	Contributo del Governo italiano per la partecipazione al Consiglio d'Europa (legge 23 luglio 1949, n. 433) (Spese obbligatorie)	385.000.000	10.835.470
84	Indennità, spese di viaggio e spese di rappresentanza per la partecipazione delle Delegazioni italiane al Consiglio d'Europa, alla Unione Europea Occidentale, alle Comunità europee ed altre eventualmente inerenti alla nostra partecipazione alle varie Organizzazioni internazionali . . . . .	60.000.000	86.000.000
	SPESA PER LE RELAZIONI CULTURALI CON L'ESTERO	17.473.150.000	540.000.000
85	Stipendi ed altri assegni fissi al personale addetto alle istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere all'estero, esclusi gli incaricati locali (Spese fisse e obbligatorie) . . . . .	744.000.000	90.000.000
86	Retribuzioni agli incaricati locali . . . . .	660.000.000	45.000.000
87	Assegni di sede al personale addetto alle istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere all'estero		
88	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero e per le Commissioni degli esami di Stato presso le scuole italiane all'estero (legge 25 luglio 1952, n. 1059)		
89	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per i trasferimenti del personale addetto alle istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere all'estero e viaggi di servizio . . . . .		
90	Indennità di prima sistemazione al personale delle istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere destinato all'estero (art. 11 della legge 10 novembre 1954, n. 1142)		
91	Sussidi al personale delle scuole e delle istituzioni culturali all'estero, nonché a quello cessato dal servizio e alle rispettive famiglie . . . . .		
92	Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero . . . . .		
93	Interessi compresi nelle annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti e con altri Enti o Istituti autorizzati, per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero . . . . .		
94	Interessi compresi nelle annualità per l'estinzione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l'acquisto di un immobile adibito a sede dell'Istituto italiano di cultura in New York (legge 26 maggio 1959, n. 400)		
95	Manutenzione ed adattamento degli stabili demaniali ad uso scolastico e culturale		
96	Istituti di cultura italiana all'estero e lettori — Materiale didattico di arredamento ed attrezzatura; fornitura di libri e pubblicazioni — Assegni e sussidi di cui all'art. 12 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740 . . . . .		
97	Attrezzature scolastiche, libri e materiali per le scuole italiane governative all'estero, di oggetti e libri per le premiazioni e di materiali profilattici e relative spese di spedizione		
98	Spese generali per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero — Pubblicazione ed acquisto di bollettini e riviste di informazione . . . . .		

C A P I T O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
Num.	Denominazione	
99	Scuole non governative all'estero. Sussidi in danaro, libri e materiale didattico . . . . .	210.000.000
100	Premi, sussidi e borse di studio da concedersi ai cittadini stranieri e italiani residenti all'estero, che vengono in Italia a scopo di studio o di perfezionamento o per effettuare ricerche di carattere scientifico -- Premi, sussidi e borse di studio di carattere professionale -- Sussidi ad Istituti nazionali legalmente riconosciuti per i fini indicati -- Spese per viaggi e per assistenza ai beneficiari di borse di studio . . . . .	1.010.000.000
101	Premi, sussidi e borse di studio a favore di cittadini italiani che si recano all'estero per motivi di studio e sussidi a Istituti nazionali legalmente riconosciuti per i fini indicati . . . . .	150.000.000
102	Sussidi e spese per missioni scientifiche e religiose all'estero . . . . .	60.000.000
103	Esposizioni, mostre di carattere internazionale e manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche -- Acquisto di materiale per la diffusione della cultura italiana all'estero -- Spese per la pubblicazione di programmi, numeri unici e cataloghi per le manifestazioni artistiche e culturali . . . . .	340.000.000
104	Spese per viaggi e soggiorno in Italia di conferenzieri, studiosi, artisti, esperti e tecnici in relazione ad impegni internazionali di reciprocità derivanti da accordi culturali . . . . .	15.000.000
105	Contributo dello Stato a favore dell'Istituto italiano per l'Africa (legge 15 marzo 1936, n. 15) . . . . .	50.000.000
106	Contributo a favore dell'Istituto per l'Oriente (legge 26 ottobre 1962, n. 1595) . . . . .	32.000.000
107	Contributo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe, con sede in Roma (legge 26 ottobre 1962, n. 1595)	18.000.000
108	Contributo all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (legge 24 dicembre 1959, n. 1148) . . . . .	200.000.000
109	Contributo a favore dell'Associazione internazionale di archeologia classica, con sede in Roma (legge 29 dicembre 1956, n. 1535) . . . . .	3.000.000
110	Contributo a favore del Centro italiano per i viaggi d'istruzione degli studenti delle scuole secondarie e universitarie (legge 5 novembre 1962, n. 1697) . . . . .	50.000.000
<b>C A P I T O L I</b>		
	Denominazione	
111	Quota dovuta dall'Italia all'Organizzazione delle Nazioni Unite per la scienza, l'educazione e la cultura (U.N.E.S.C.O.) (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1558) ( <i>Spese obbligatorie</i> ) . . . . .	210.000.000
112	Spese per l'invio dei delegati italiani alle riunioni della Organizzazione delle Nazioni Unite per la scienza, l'educazione e la cultura (U.N.E.S.C.O.) ed altre eventuali inerenti alla nostra partecipazione alla Organizzazione stessa . . . . .	50.000.000
113	Contributo del Governo italiano al Centro internazionale di calcolo, con sede in Roma (legge 8 aprile 1954, n. 15) ( <i>Spese obbligatorie</i> ) . . . . .	7.800.000
114	Quota di partecipazione del Governo italiano al Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, con sede in Roma (legge 11 giugno 1960, n. 725) ( <i>Spese obbligatorie</i> ) . . . . .	1.500.000
115	Contributo all'Istituto agronomico per l'oltremare . . . . .	76.000.000
<b>SPESA PER L'EMIGRAZIONE</b>		
<b>E LE COLLETTIVITÀ ITALIANE ALL'ESTERO</b>		
116	Indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio di emigrazione . . . . .	40.000.000
117	Spese per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero e dei connazionali all'estero di trapianto in Italia -- Sussidi ad Enti, Associazioni e Comitati per le stesse finalità . . . . .	600.000.000
118	Rimpatri di nazionali indigenti -- Spese di ospedale, funerali e sussidi per l'assistenza dei connazionali all'estero . . . . .	625.000.000
119	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dell'onere derivante dalla concessione della tariffa n. 6 ai connazionali che rimpatriano temporaneamente (legge 1° aprile 1959, n. 252) . . . . .	600.000.000
120	Spese per materiali sanitari e profilattici per i servizi dell'emigrazione -- Spese per l'attrezzatura ed il funzionamento dei « luoghi di ricovero » e « posti di ricovero » per gli emigranti durante le soste nelle zone di confine e nelle stazioni di afflusso e transito . . . . .	5.000.000

C A P I T O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
C A P I T O L I		
Denominazione		
121	Spese di redazione, traduzione, stampa, impaginatura e rilegatura di guide, opuscoli e fogli di notizie per gli emigranti — Spese per la stampa del « Notiziario dell'Emigrazione » — Abbonamenti a riviste e pubblicazioni da distribuirsi gratuitamente all'estero — Acquisto o noleggio di materiale cartografico, cinematografico e audiovisivo — Acquisto di pubblicazioni tecniche . . . . .	65 000 000
122	Restituzione di somme indebitamente percepite o di depositi relativi ai servizi dell'emigrazione ( <i>Spese d'ordine</i> ) . . . . .	<i>per memoria</i>
123	Contributi del Governo italiano a favore dell'Organizzazione internazionale del lavoro (legge 13 novembre 1947, n. 1632) ( <i>Spese obbligatorie</i> ) . . . . .	203.200 000
124	Mantenimento degli stabili demaniali ad uso delle colonie italiane all'estero . . . . .	15 000.000
<b>TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA</b>		2 156 200.000
<b>CATEGORIA I. — Spese effettive</b>		
<b>SPESE DIVERSE</b>		
125	Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali . . . . .	252.000 000
126	Spese riservate inerenti alla restituzione dei beni culturali e artistici asportati durante la guerra . . . . .	5.000.000
127	Spese da sostenere in relazione al recupero dei beni culturali e artistici asportati durante la guerra . . . . .	5.000.000
128	Contributo del Governo italiano per la partecipazione all'Accordo internazionale sullo zucchero (legge 3 novembre 1961, n. 1360) (ultima delle 5 rate) . . . . .	700.000
129	Somma occorrente per fronteggiare le esigenze derivanti dai programmi di collaborazione economica e tecnica nei Paesi in via di sviluppo (legge 26 ottobre 1962, n. 1594) (2 <sup>a</sup> delle 5 rate) . . . . .	1.000 000.000
130	Somma occorrente per l'assistenza tecnica pluriennale alla Repubblica somala da attuare con mezzi ed esperti italiani (legge 29 dicembre 1961, n. 1528) (3 <sup>a</sup> delle 6 rate) . . . . .	950.000.000
<b>C A P I T O L I</b>		
<b>Denominazione</b>		
131	Contributo a favore dell'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa (legge 27 giugno 1962, n. 1098) (3 <sup>a</sup> delle 5 rate) . . . . .	20.000.000
132	Contributo a favore del Consiglio italiano del Movimento europeo (legge 1° agosto 1962, n. 1346) (3 <sup>a</sup> delle 5 rate) . . . . .	12.000.000
133	Contributo a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale, con sede in Roma (legge 31 gennaio 1961, n. 50) (4 <sup>a</sup> delle 5 annualità) . . . . .	40.000.000
134	Contributo a favore della Società nazionale « Dante Alighieri », con sede in Roma (legge 9 marzo 1961, n. 278) (4 <sup>a</sup> delle 5 annualità) . . . . .	50.000.000
135	Contributo del Governo italiano al Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (U.N.I.C.E.F.) (legge 23 giugno 1962, n. 906) (7 <sup>a</sup> delle 8 rate) . . . . .	120.000.000
136	Contributo straordinario a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano (legge 24 dicembre 1959, n. 1132) (ultima delle 6 rate) . . . . .	50.000.000
137	Contributo straordinario al Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee, con sede in Milano (legge 5 agosto 1961, n. 854) (4 <sup>a</sup> delle 5 rate) . . . . .	15.000.000
138	Contributo del Governo italiano a favore dell'Istituto internazionale delle civiltà diverse (I.N.C.I.D.I.), con sede in Bruxelles (legge 7 luglio 1960, n. 763) (ultima delle 5 rate) . . . . .	500.000
139	Contributo a favore del « College d'Europe », con sede in Bruges (legge 30 ottobre 1950, n. 1367) (ultima delle 5 annualità) . . . . .	3.115.000
140	Somma da corrispondere all'Istituto nazionale di previdenza sociale per l'ammortamento del mutuo di lire 1.250.000 concesso all'Istituto di malariologia « Ettore Marchiafava » (regio decreto-legge 7 settembre 1953, n. 118), convertito nella legge 15 febbraio 1954, n. 285) . . . . .	81.400
141	Somma occorrente per l'acquisto e la costruzione di stabili da destinarsi a sedi delle Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero (legge 6 luglio 1955, n. 776) (4 <sup>a</sup> delle 10 rate) . . . . .	150.000.000

C A P I T O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
Denominazione		
142	Spese per studi, ricerche e pubblicazioni di carattere storico e scientifico sull'opera svolta dall'Italia in Africa . . . . .	28.000.000
143	Restituzione di somme depositate dagli ex militari libici ed eritrei presso le casse dei comandi e reparti militari (legge 2 novembre 1955, n. 1117). (Spese obbligatorie) . . . . .	<i>per memoria</i>
144	Spese per l'accertamento del diritto del personale civile e militare libico, eritreo e somalo e loro eredi a conseguire i trattamenti di quiescenza di cui alle leggi 2 novembre 1955, n. 1117 e 23 ottobre 1957, n. 1053, nonché per il funzionamento delle commissioni previste rispettivamente dagli articoli 2 e 3 delle leggi stesse . . . . .	70.000.000
<b>SPESA PER L'EMIGRAZIONE E LE COLLETTIVITÀ ITALIANE ALL'ESTERO</b>		<b>2.771.336.400</b>
145	Contributi del Governo italiano al Comitato intergovernativo per i movimenti migratori dell'Europa (legge 25 marzo 1953, n. 344) (Spese obbligatorie) . . . . .	800.000.000
146	Somma da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo di lire 83.675.000 concesso alla Fondazione dei figli degli italiani all'estero per la liquidazione di passività arretrate e per l'estinzione anticipata del mutuo di lire 25.000.000 concesso alla stessa ai sensi della legge 28 giugno 1939, n. 889 (legge 18 dicembre 1951, n. 1567) (12 <sup>a</sup> delle 35 annualità) . . . . .	5.477.800
147	Interessi compresi nelle annualità per la estinzione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti o con altri Enti o Istituti autorizzati per la concessione di contributi nelle spese di acquisto, costruzione ed adattamento di stabili da destinare a sede delle « Case degli italiani » all'estero (art. 10 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1443, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 30) . . . . .	216.790
148	Retribuzioni al personale tecnico in servizio all'estero assunto con contratto di diritto privato in base all'art. 1 della legge 24 luglio 1959, n. 612 . . . . .	25.000.000
		<b>830.694.590</b>
<b>C A P I T O L I</b>		
Denominazione		
<p><b>SPESA PER L'UFFICIO DELL'AGENTE GENERALE E PER LE COMMISSIONI DI CONCILIAZIONE PREVISTE DALL'ART. 83 DEL TRATTATO DI PACE</b></p>		
149	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo addeffo alle Commissioni di conciliazione . . . . .	3.600.000
150	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale delle varie Amministrazioni dello Stato per prestazioni nell'interesse delle Commissioni di conciliazione . . . . .	1.500.000
151	Indennità ai componenti le Commissioni di conciliazione, indennità di missione e rimborso spese di viaggio . . . . .	15.000.000
152	Compensi ad estranei per l'opera da essi prestata nell'interesse delle Commissioni di conciliazione . . . . .	2.000.000
153	Spese di rappresentanza . . . . .	1.500.000
154	Spese di arbitrato, perizie e testimonianze (Spese obbligatorie) . . . . .	4.000.000
155	Spese di ufficio, di cancelleria, postali, telegrafiche e telefoniche . . . . .	4.000.000
156	Spese per gli automozzi . . . . .	1.000.000
		<b>32.600.000</b>
<b>CATEGORIA II. — Movimento di capitali</b>		
<b>ESTINZIONE DI DEBITI</b>		
157	Somma corrispondente alla quota parte di capitale, compresa nell'annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento dei mutui concessi per l'acquisto o costruzione di locali per le scuole italiane all'estero (legge 12 febbraio 1903, n. 42 e regolamento 2 febbraio 1905, n. 402) . . . . .	381.680

C A P I T O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
Denominazione		
158	Quote di capitale comprese nelle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Enti o Istituti autorizzati, per l'ammortamento dei mutui concessi per la corresponsione di contributi nelle spese di acquisto, costruzione ed adattamento di stabili da destinare a sede delle « Case degli Italiani » all'estero (art. 10 del regio decreto-legge 5 settembre 1958, n. 1443, convertito nella legge 9 gennaio 1959, n. 56)	212.015
159	Somma corrispondente alla quota parte di capitale compresa nell'annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo di lire 230.000.000, contratto per l'acquisto di un immobile destinato a sede dell'Istituto italiano di cultura in New York (legge 26 maggio 1959, n. 400) (4 <sup>a</sup> delle 15 annualità)	11.885.310
		<b>12.477.005</b>
<b>Il Ministro per il tesoro</b>		
COLOMBO		
<b>RIASSUNTO PER TITOLI</b>		
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA		
CATEGORIA I. — Spese effettive		
Spese generali . . . . .		7.422.355.000
Tipografia riservata . . . . .		74.080.000
Debito vitalizio e trattamenti similari . . . . .		2.880.000.000
Spese di rappresentanza, d'ufficio e diverse . . . . .		17.473.150.000
Spese per le relazioni culturali con l'estero . . . . .		6.146.883.345
Spese per l'emigrazione e le collettività italiane all'estero . . . . .		2.156.200.000
Totale della categoria I della parte ordinaria . . . . .		<b>36.152.168.345</b>
TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA		
CATEGORIA I. — Spese effettive		
Spese diverse . . . . .		2.771.396.400
Spese per l'emigrazione e le collettività italiane all'estero . . . . .		830.694.590
Spese per l'ufficio dell'Agente Generale per le Commissioni di conciliazione previste dall'art. 83 del Trattato di pace . . . . .		32.600.000
Totale della categoria I della parte straordinaria . . . . .		<b>3.634.690.990</b>
CATEGORIA II. — Movimento di capitali		
Estinzione di debiti . . . . .		12.479.005
Totale della categoria II della parte straordinaria . . . . .		<b>12.479.005</b>
Totale del titolo II — Parte straordinaria . . . . .		<b>3.647.169.995</b>
Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . . . .		<b>39.799.338.340</b>
<b>RIASSUNTO PER CATEGORIE</b>		
CATEGORIA I. — Spese effettive (ordinarie e straordinarie)		39.786.859.335
CATEGORIA II. — Movimento di capitali . . . . .		12.479.005
Totale generale . . . . .		<b>39.799.338.340</b>
<b>Il Ministro per il tesoro</b>		
COLOMBO		

## RIASSUNTO DEI TITOLI

APPENDICE N. 1

## Stato di previsione dell'entrata dell'Istituto agronomico per l'oltremare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964

A R T I C O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
Num.	Denominazione	
<b>ENTRATA</b>		
<b>TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA</b>		
<b>CATEGORIA I. — Entrate effettive</b>		
1	Contributo dello Stato iscritto nel bilancio del Ministero degli affari esteri	76 000 000
2	Contributi ordinari di Amministrazioni pubbliche	110 000
3	Proventi vari	15 000
		<u>76 125 000</u>
<b>TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA</b>		
<b>CATEGORIA I. — Entrate effettive</b>		
4	Entrate eventuali diverse	200 000
5	Prelevamenti dagli avanzi degli esercizi precedenti	<i>per memoria</i>
		<u>200 000</u>
<b>CATEGORIA II. — Contabilità speciali</b>		
<b>PARITE DI GIRO</b>		
6	Anticipazioni e rimborsi per spese per conto di Amministrazioni pubbliche e private	<i>per memoria</i>
7	Reintegrazioni delle anticipazioni concesse per le spese consentite dal regolamento al Cassiere economo ed al Dirigente l'azienda agraria	100 000
		<u>100 000</u>
<b>AZIENDE SPECIALI</b>		
8	Gestione speciale dell'azienda agraria	1.800.000
9	Gestione speciale della sezione agraria dell'Istituto tecnico superiore specializzato nell'agricoltura coloniale	1.220.000
		<u>3.020 000</u>
		<u>3.120.000</u>
		<u>76 125 000</u>
		<u>200 000</u>
		<u>3 120 000</u>
		<u>3 320 000</u>
		<u>79 445 000</u>

Il Ministro per il tesoro  
COLOMBOIl Ministro per il tesoro  
COLOMBO

**Stato di previsione della spesa dell'Istituto agronomico per l'oltremare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964**

A R T I C O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1963 dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
Denominazione		
<b>SPESA</b>		
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA		
CATEGORIA I. — Spese effettive		
1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo e dei ruoli aggiunti . . . . .	46.000.000
2	Ributuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo . . . . .	890.000
3	Paghe ed altri assegni fissi al personale operario e relativi oneri previdenziali . . . . .	4.730.000
4	Compensi per il lavoro straordinario al personale di ruolo, dei ruoli aggiunti e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) . . . . .	3.800.000
5	Compensi per lavoro straordinario al personale operario (artt. 18 e 19 della legge 5 marzo 1961, n. 90)	300.000
6	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	1.000.000
7	Compensi per speciali incarichi conferiti a persone estranee all'Amministrazione ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1946, n. 16	100.000
8	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle relative famiglie	225.000
9	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale . . . . .	950.000
10	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero . . . . .	2.000.000
11	Spese per concorsi . . . . .	500.000
12	Spese per i servizi vari ed i laboratori . . . . .	3.270.000
13	Manutenzione del fabbricato sede dell'Istituto — Acquisto e manutenzione mobili e materiale di arredamento — Illuminazione, acqua e riscaldamento — Stampati, cancelleria e minute spese di ufficio — Spese postali, telegrafiche e telefoniche	4.200.000

A R T I C O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
Denominazione		
14	Spesa per l'esercizio dell'automezzo adibito ai servizi dell'Istituto . . . . .	300.000
15	Contributo a pareggio del bilancio della sezione agraria dell'Istituto tecnico superiore	1.150.000
16	Spese per la redazione e stampa della Rivista di Agricoltura subtropicale e tropicale e di altre pubblicazioni scientifiche . . . . .	3.000.000
17	Spese di rappresentanza per ricevimento di missioni, tecnici ed esperti stranieri in visita all'Istituto per ragioni di studio	200.000
18	Fondo di riserva per l'eventuale integrazione degli stanziamenti degli altri articoli di spesa	710.000
TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA		73.325.000
CATEGORIA I. — Entrate effettive		
19	Manutenzione straordinaria del fabbricato e degli impianti — Spesa per la trasformazione di impianti	3.000.000
20	Avanzi di gestione . . . . .	per memoria
CATEGORIA II. — Contabilità speciali		3.000.000
PARTE DI GIRO		
21	Spese per conto di Amministrazioni pubbliche e private	per memoria
22	Anticipazioni per spese consentite dal regolamento al Cassiere economo ed al Dirigente dell'azienda agraria	100.000
AZIENDE SPECIALI		100.000
23	Gestione speciale dell'azienda agraria . . . . .	1.800.000
24	Gestione speciale della sezione agraria dell'Istituto tecnico superiore . . . . .	1.220.000
		3.020.000
		3.120.000

Il Ministro per il tesoro

COLOMBO

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I. — SPESA ORDINARIA

Spese effettive	<u>73.325.000</u>
-----------------	-------------------

## TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA

Spese effettive . . .	3.000.000
-----------------------	-----------

Contabilità speciali . . . .	<u>3.120.000</u>
------------------------------	------------------

Totale spesa straordinaria . .	<u>6.120.000</u>
--------------------------------	------------------

Totale generale della spesa	<u>79.445.000</u>
-----------------------------	-------------------

*Il Ministro per il tesoro*

COLOMBO

**PREZZO L. 350**